

dossier

XIX Legislatura

luglio 2024

Schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi

Atto del Governo n. 166



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 162



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 225

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLI 1, 7 E 9.....	- 4 -
DISPOSIZIONI NAZIONALI COMPLEMENTARI AL CODICE DOGANALE DELL'UNIONE, DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO NONCHÉ DISPOSIZIONI FINANZIARIE.....	- 4 -
ARTICOLO 2	- 9 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPEDIZIONIERI DOGANALI	- 9 -
ARTICOLO 3	- 12 -
MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 26 OTTOBRE 1995, N. 504.....	- 12 -
ARTICOLO 4	- 16 -
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	- 16 -
ARTICOLO 5	- 17 -
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE	- 17 -
ARTICOLO 6	- 18 -
MODIFICHE IN MATERIA DI IVA ALL'IMPORTAZIONE	- 18 -
ARTICOLO 8	- 20 -
ABROGAZIONI.....	- 20 -
ALLEGATO 1	- 22 -
DISPOSIZIONI NAZIONALI COMPLEMENTARI AL CODICE DOGANALE DELL'UNIONE.....	- 22 -
TITOLO I – ARTICOLI 1-26	- 22 -
DISPOSIZIONI GENERALI.....	- 22 -
TITOLO II, CAPI I-IV – ARTICOLI 27-43	- 27 -
OBBLIGAZIONE DOGANALE, RAPPRESENTANZA E ACCERTAMENTO	- 27 -
TITOLO II, CAPO V – ARTICOLI 44-56	- 31 -
RISCOSSIONE	- 31 -
TITOLO III – ARTICOLI 57-67.....	- 36 -
MOVIMENTO DELLE MERCI.....	- 36 -
TITOLO IV – ARTICOLI 68-77	- 38 -

PROCEDURE E REGIMI DOGANALI PARTICOLARI E TRATTAMENTO DELLE MERCI.....	- 38 -
TITOLO VI – ARTICOLI 78-122.....	- 41 -
VIOLAZIONI DOGANALI E ALTRE DISPOSIZIONI.....	- 41 -

Informazioni sul provvedimento

Atto n.	166
Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo
Titolo breve:	Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio
Riferimento normativo:	articoli 1, 11 e 20, commi 2 e 3 della legge n. 111 del 2023
Relazione tecnica:	presente

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, in attuazione degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3 della legge n. 111 del 2023 (delega al Governo per la riforma fiscale).

In particolare, il provvedimento attua l'articolo 11 della legge n. 111 del 2023, che reca i principi e i criteri direttivi specifici a cui il Governo è tenuto ad attenersi per la revisione della disciplina doganale, attraverso:

- il riassetto del quadro normativo in materia doganale;
- il completamento della telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali;
- un migliore coordinamento tra le Autorità doganali e la semplificazione delle verifiche, potenziando lo Sportello unico doganale e dei controlli;
- il riordino delle procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione;
- la revisione dell'istituto della controversia doganale.

Inoltre, il comma 2 dell'articolo 20 prescrive il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e di altre imposte indirette sui consumi e sulla produzione disciplinato nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali, c.d. testo unico delle accise (decreto legislativo n. 504 del 1995). Il comma 3 dell'articolo 20 contiene i principi e criteri direttivi relativi alla revisione della disciplina sanzionatoria da applicare alle violazioni della normativa doganale.

Lo schema di decreto legislativo è composto di 10 articoli e contiene, in allegato, le disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione (di 122 articoli).

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di

chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1, 7 e 9

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, disposizioni finali e di coordinamento nonché disposizioni finanziarie

Le norme prevedono:

- all'articolo 1, l'approvazione delle disposizioni di cui all'allegato 1 dello schema di decreto legislativo contenente le Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione (CDU)¹.

Si segnala che l'Allegato 1 composto di 122 articoli, interviene sul Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (di seguito TULD), che viene abrogato a seguito dell'entrata in vigore delle norme in esame (*cf.* articolo 8 dello schema di decreto legislativo in esame recante le abrogazioni). In particolare, l'Allegato 1 interviene, in conformità al diritto dell'Unione europea in materia doganale:

- sul riassetto del quadro normativo, in relazione all'accrescimento della qualità dei controlli doganali, alla semplificazione delle verifiche inerenti alle procedure, al riordino delle procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione;
- sul riordino e la semplificazione del quadro normativo sanzionatorio in coerenza con il diritto dell'Unione europea in materia doganale.
- all'articolo 7, disposizioni di coordinamento con le norme contenute nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale² (TULD), specificando che ogni riferimento a disposizioni del TULD effettuato dalle fonti dell'ordinamento deve intendersi effettuato alle corrispondenti disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione di cui all'allegato 1 al decreto in esame (comma 1). Sono fatte salve le procedure di revisione delle dichiarazioni previste dal TULD già avviate alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame presso uffici diversi da quello presso il quale la dichiarazione è stata registrata (comma 2). Infine, è precisato che le sanzioni amministrative introdotte dal presente provvedimento (all'allegato 1 e all'articolo 3, alle cui schede si rinvia) si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo (comma 3).

¹ Per la descrizione delle norme dell'allegato 1 si rinvia alle relative schede.

² Di cui al D.P.R. n. 43 del 1973.

- all'articolo 9. la copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dall'articolo 96, comma 14, dell'allegato 1, valutate in 131.497euro annui a decorrere dal 2024 si provvede mediante il corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal medesimo articolo 96.

Si rammenta che l'articolo 96 dell'allegato 1 (alla cui scheda si rinvia) nell'ambito della revisione delle sanzioni amministrative, sostituisce i contenuti di cui agli articoli 295-*bis* e 303 del vigente TULD, rispettivamente relativi alle violazioni di lieve entità e agli altri illeciti amministrativi. Si prevede che sia punito con una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, e comunque in misura non inferiore a euro 2.000, e, per le violazioni relative al contrabbando per dichiarazione infedele, in misura non inferiore a euro 1.000, chiunque commette le violazioni relative al contrabbando (comma 1). Inoltre, Per le violazioni relative al contrabbando per infedele dichiarazione (di cui all'articolo 79 dell'allegato 1) in riferimento alle ipotesi in cui l'autorità giudiziaria non ravvisi una condotta dolosa, è prevista l'applicazione, a titolo di colpa, della sanzione amministrativa dall'80 per cento al 150 per cento dei diritti di confine dovuti e comunque in misura non inferiore a euro 500 (comma 14).

Si riporta il **prospetto riepilogativo**, riferito unicamente all'Allegato 1 (articolo 96), che ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Minori entrate extratributarie												
Modifica delle sanzioni amministrative per fattispecie di contrabbando per violazione di lieve entità (articolo 96)		0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1
Maggiori entrate extratributarie												
Incremento, da 103 a 500 euro, delle sanzioni minime per le violazioni di minore rilievo (articolo 96)		0.4	0.4	0.4		0.4	0.4	0.4		0.4	0.4	0.4

La relazione tecnica, con riferimento all'articolo 1, riepiloga gli interventi operati dall'Allegato 1, richiamato dal medesimo articolo, sulla legislazione vigente, sia sul riassetto del quadro normativo in relazione ai controlli doganali, sia sul riordino e la semplificazione del quadro normativo sanzionatorio. Al fine di valutare l'impatto finanziario complessivo della riforma sanzionatoria, la RT analizza, attraverso l'utilizzo delle banche dati e dei sistemi informativi in uso all'Agenzia, i dati relativi alle sanzioni irrogate/riscosse, nel corso del 2023, per le fattispecie di contrabbando depenalizzato e di illecito amministrativo di cui all'articolo 303 del TULD nell'ottica di effettuare una comparazione, sulla base di parametri oggettivi, di tali dati con quelli che risulterebbero dall'entrata in vigore del nuovo testo.

Da tale raffronto la RT evidenzia che, sia con riferimento alle fattispecie di contrabbando per violazione di lieve entità, che con riguardo alle altre violazioni amministrative, l'attuazione del regime sanzionatorio recato dalla riforma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. La RT precisa inoltre che, da un'analisi più approfondita, pur nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, efficacia e dissuasività, gli effetti finanziari prodotti dalle nuove disposizioni sono positivi, seppur con valori minimi. Tali effetti positivi, afferma la RT, prudenzialmente non sono quantificati. Si ritiene, inoltre, che l'implementazione del principio di proporzionalità possa avere ulteriori ricadute positive sul gettito, in termini di adempimento spontaneo del trasgressore.

La RT rammenta inoltre che nel corso dei circa 50 anni di vigenza del TULD, sono entrati in vigore, a partire dal 1° gennaio 1993, i codici doganali dell'Unione Europea del (Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione- CDU). Conseguentemente, il TULD, per lo più disapplicato perché in contrasto con la normativa doganale unionale, che ha disciplinato in dettaglio tutti gli istituti doganali, ha continuato a svolgere un ruolo limitato, costringendo spesso l'amministrazione doganale e gli operatori a ricorrere a interpretazioni adeguatrici ed evolutive. In particolare, precisa la RT che il vigente TULD fa riferimento a istituti doganali completamente innovati dalla normativa doganale unionale e a procedure cartacee su documenti doganali oramai completamente digitali e a strutture non più esistenti e a un assetto amministrativo oramai superato in quanto non tiene conto dell'autonomia organizzativa dell'Agenzia. Anche il rapporto tra amministrazione doganale e operatori è stato ridisegnato dal codice doganale unionale (reg. UE n. 952/2013), che ha introdotto e generalizzato dal 2016 il diritto al contraddittorio, l'obbligo di motivare le decisioni sfavorevoli e di preavvisare il destinatario, riconoscendogli, in tal modo, il tempo per rappresentare le proprie osservazioni.

Con riferimento all'articolato, come meglio si vedrà in seguito, la RT afferma che l'articolo 96 determina effetti finanziari complessivi di maggior gettito pari a 316.560 euro su base annua. Tale ammontare è dovuto a due effetti di segno opposto stimati dalla RT:

- minori entrate, pari a 131.497 euro su base annua, derivanti da multe connesse a fattispecie di contrabbando per violazione di lieve entità (fattispecie di cui agli artt. 282 e seguenti in combinato disposto con l'art. 295 bis del TULD):
- maggiori entrate, pari a 448.057 euro su base annua, con riferimento alle violazioni doganali aventi rilievo puramente amministrativo (di cui al vigente articolo 303 e seguenti del TULD).

Per quanto riguarda le minori entrate, la RT evidenzia che nel 2023 sono stati contestati 484 casi di contrabbando oggi rientranti nell'ipotesi dell'articolo 96, per un totale di diritti evasi pari a euro 744.513. Considerata la sanzione minima applicabile, pari a 2 volte i diritti evasi, il relativo importo a titolo di sanzione è di euro 1.489.026. L'applicazione della nuova normativa, che prevede a differenza della legislazione vigente anche l'applicazione di minimi a prescindere dall'importo dei diritti evasi, avrebbe comportato per il 2023

l'irrogazione di sanzioni per un importo pari a 1.357.529 euro. La differenza in meno tra l'importo irrogato a legislazione vigente e quello stimato con la nuova norma è pari a 131.497 euro.

Per quanto concerne le maggiori entrate, invece, la RT evidenzia che, nel corso del 2023, sono state contestate 1.671 violazioni con diritti evasi di importo minore di 500 euro per le quali è stata applicata una sanzione media di 232 euro con conseguenti introiti pari a 387.443 euro. Applicando alle medesime fattispecie sanzioni minime di 500 euro, gli introiti attesi sarebbero conseguentemente più elevati e pari a circa 835.500 euro.

Con riferimento all'articolo 7, la RT precisa che l'articolo in esame contiene esclusivamente disposizioni di coordinamento, la cui applicazione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre, con riguardo all'articolo 9, si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni finanziarie in esso contenute.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono:

- all'articolo 1, l'approvazione delle disposizioni di cui all'allegato 1 dello schema di decreto legislativo contenente le Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione (CDU), per l'esame delle quali si rinvia alle schede dedicate all'allegato 1;
- all'articolo 7, disposizioni di coordinamento con le norme contenute nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale³ (TULD), precisando al comma 3, che le sanzioni amministrative introdotte dal presente provvedimento (all'allegato 1 e all'articolo 3, alle cui schede si rinvia) si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo;
- all'articolo 9, disposizioni finanziarie che provvedono alle minori entrate derivanti dall'articolo 96, comma 14, dell'allegato 1, valutate in 131.497 euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal medesimo articolo.

Si rammenta che l'articolo 96 dell'allegato 1 (alla cui scheda si rinvia) nell'ambito della revisione delle sanzioni amministrative, sostituisce i contenuti di cui agli articoli 295-bis e 303 del vigente TULD, rispettivamente relativi alle violazioni di lieve entità e agli altri illeciti amministrativi. Si prevede una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, e comunque in misura non inferiore a euro 2.000, e, per le violazioni relative al contrabbando per dichiarazione infedele, in misura non inferiore a euro 1.000, chiunque commette le violazioni relative al contrabbando (comma 1). Inoltre, Per le violazioni relative al contrabbando per infedele dichiarazione (di cui all'articolo 79 dell'allegato 1) in riferimento alle ipotesi in cui

³ Di cui al D.P.R. n. 43 del 1973.

l'autorità giudiziaria non ravvisi una condotta dolosa, è prevista l'applicazione, a titolo di colpa, della sanzione amministrativa dall'80 per cento al 150 per cento dei diritti di confine dovuti e comunque in misura non inferiore a euro 500 (comma 14).

La RT afferma che l'articolo 96 determina effetti finanziari complessivi di maggior gettito pari a 316.560 euro su base annua. Tale ammontare è dovuto a due effetti di segno opposto stimati dalla RT:

- minori entrate, pari a 131.497 euro su base annua, derivanti da multe connesse a fattispecie di contrabbando per violazione di lieve entità (fattispecie di cui agli articoli 282 e seguenti in combinato disposto con l'articolo 295-*bis* del TULD);
- maggiori entrate, pari a 448.057 euro su base annua, con riferimento alle violazioni doganali aventi rilievo puramente amministrativo (di cui al vigente articolo 303 e seguenti del TULD).

Per quanto riguarda le minori entrate, la RT evidenzia che nel 2023 sono stati contestati 484 casi di contrabbando oggi rientranti nell'ipotesi dell'articolo 96, per un totale di diritti evasi pari a euro 744.513. Considerata la sanzione minima applicabile, pari a 2 volte i diritti evasi, il relativo importo a titolo di sanzione è di euro 1.489.026. L'applicazione della nuova normativa, che prevede a differenza della legislazione vigente anche l'applicazione di minimi a prescindere dall'importo dei diritti evasi, avrebbe comportato per il 2023 l'irrogazione di sanzioni per un importo pari a 1.357.529 euro. La differenza in meno tra l'importo irrogato a legislazione vigente e quello stimato con la nuova norma è pari a 131.497 euro.

Per quanto concerne le maggiori entrate, invece, la RT evidenzia che, nel corso del 2023, sono state contestate 1.671 violazioni con diritti evasi di importo minore di 500 euro per le quali è stata applicata una sanzione media di 232 euro con conseguenti introiti pari a 387.443 euro. Applicando alle medesime fattispecie sanzioni minime di 500 euro, gli introiti attesi sarebbero conseguentemente più elevati e pari a circa 835.500 euro.

Per quanto riguarda l'ammontare e la decorrenza degli effetti finanziari del provvedimento, si rileva che, poiché l'articolo 7, comma 3, dispone che le sanzioni amministrative di cui all'allegato 1, da cui derivano tali effetti, si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento⁴ – e quindi verosimilmente in una data ricadente nell'anno 2024 –, ciò dovrebbe implicare la contabilizzazione degli effetti finanziari (positivi e negativi) già a partire dal 2024, sebbene in tale anno l'imputazione dovrebbe avvenire solo per quota parte del loro ammontare annuo ossia in proporzione al presumibile periodo di vigenza del provvedimento, in modo da escludere una sovrastima del relativo effetto netto.

⁴ Fissata dall'articolo 10 al giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ciò nonostante si osserva invece che, sia il prospetto riepilogativo, sia l'articolo 9 contabilizzano gli effetti finanziari nel loro intero ammontare annuo fin dal primo anno di decorrenza degli stessi, anno che viene per altro diversamente identificato: l'anno 2025 secondo il prospetto riepilogativo, l'anno 2024 secondo l'articolo 9. Su tali aspetti appare pertanto necessario acquisire un chiarimento dal Governo.

ARTICOLO 2

Disposizioni in materia di spedizionieri doganali

Le norme modificano la disciplina vigente⁵ concernente la professione di spedizioniere doganale, prevedendo in primo luogo che l'esercizio della stessa sia subordinata al rilascio dell'apposita patente, con validità illimitata, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali [lettera a)].

Nella formulazione vigente l'articolo 1 della legge n. 213 del 2000 prevede che gli spedizionieri doganali, iscritti agli appositi albi professionali (istituiti con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612), riconosciuti quali professionisti qualificati per le materie fiscali, merceologica, valutaria, e quant'altro si riferisce al campo doganale, come previste dall'articolo 1 della richiamata legge n. 1612 del 1960, sono abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Sono introdotti due nuovi articoli (1-*bis* e 1-*ter*) alla legge n. 213 del 2000, che disciplinano gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere. In particolare si prevede che:

- gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale sono indetti, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con cadenza annuale;
- la commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del direttore dell'Agenzia e presieduta dal predetto direttore o da altro dirigente di prima fascia dell'Agenzia medesima è composta da due dirigenti di seconda fascia appartenenti, rispettivamente, al ruolo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e al ruolo dell'Agenzia delle entrate; due spedizionieri doganali designati dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, di cui uno con funzioni di vicepresidente; un professore universitario titolare dell'insegnamento di diritto doganale o di diritto tributario. La commissione opera senza oneri a carico del bilancio dello Stato e ai componenti della stessa non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo quanto previsto dalla lettera successiva riguardo agli spedizionieri doganali e ai professori universitari chiamati a far parte della commissione;

⁵ Legge n. 213 del 2000

- agli spedizionieri doganali e ai professori universitari chiamati a far parte della commissione esaminatrice spettano le indennità, che sono poste a carico del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali [lettera *b*]).

Le norme, in secondo luogo, sostituiscono integralmente l'articolo 3 della legge n. 213 del 2000, che disciplina le attribuzioni dei Centri di assistenza doganale (CAD), mantenendo per gli stessi l'autorizzazione a riscuotere i diritti portuali secondo le modalità fissate dalle amministrazioni competenti e adeguando le norme alle vigenti disposizioni europee e prevedendo che i CAD autorizzati siano ammessi alle semplificazioni previste dalle disposizioni unionali in materia doganale [lettera *c*]).

Si rammenta che il decreto-legge n. 417 del 1991 e il decreto del Ministero delle finanze dell'11 dicembre 1992, n. 549 hanno disciplinato i Centri di assistenza doganale – CAD, consentendo agli spedizionieri doganali iscritti da almeno tre anni all'albo professionale, e che esercitano l'attività professionale non vincolati a rapporto di lavoro subordinato, di costituire società di capitali, denominate CAD (centri assistenza doganale), aventi per oggetto esclusivamente l'esercizio di assistenza doganale. Essi sono sottoposti alla vigilanza, anche ispettiva, dell'Amministrazione finanziaria.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che dalle disposizioni in esame non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare con riferimento alla procedura per l'espletamento degli esami per il conseguimento della patente [lettera *b*]) la RT precisa che la previsione, tra i componenti della Commissione, di dirigenti dell'amministrazione finanziaria, in luogo di funzionari, consente l'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione, tipizzato dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che implica necessariamente il divieto di remunerazione di compiti-extra rientranti, comunque, nell'attività istituzionale. La RT rammenta inoltre che le norme in esame stabiliscono che la Commissione esaminatrice opera senza oneri a carico del bilancio dello Stato e che ai componenti della stessa non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti. Con riferimento alle indennità spettanti agli spedizionieri doganali e ai professori universitari chiamati a far parte della Commissione esaminatrice, la RT sottolinea che i relativi oneri sono a carico del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, e pertanto, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. A tal proposito, la RT osserva che, per prassi, le predette indennità si sostanziano in un mero rimborso delle spese sostenute dai soggetti chiamati a far parte delle Commissioni di esame.

Con riferimento alle restanti norme [lettere *a*) e *c*]) la RT afferma l'assenza di oneri per la finanza pubblica in considerazione del carattere ordinamentale delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme in esame modificano la disciplina concernente la professione di spedizioniere doganale, subordinando l'esercizio della professione di spedizioniere doganale al rilascio di apposita patente, con validità illimitata, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sono disciplinati gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, le relative procedure di indizione, l'oggetto e il numero delle prove, nonché la composizione della commissione esaminatrice, che opera senza oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto ai componenti della stessa non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo quanto previsto riguardo agli spedizionieri doganali e ai professori universitari chiamati a far parte della commissione ai quali spettano le indennità che sono poste a carico del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.

La RT afferma l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica giacché ai componenti della commissione non spettano compensi o altri emolumenti e che la stessa è composta in parte da dirigenti (per i quali si applica il principio di onnicomprensività della retribuzione) e in parte da altri soggetti (due spedizionieri e un professore universitario) ai quali spettano le indennità di cui si è detto in precedenza.

In proposito si segnala che la RT non menziona i costi connessi agli aspetti logistici e organizzativi relativi all'espletamento delle prove di esame che, in mancanza di precisazioni nel testo del provvedimento, sarebbero da porre a carico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al fine di escludere tale eventualità, andrebbe pertanto valutata l'opportunità di precisare nel testo del provvedimento che tali costi sono da porre a carico dei soggetti partecipanti alle prove al momento dell'iscrizione all'esame. Su tale aspetto appare pertanto necessaria una valutazione da parte del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 3 dell'articolo 1-*bis* della legge n. 213 del 2000, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del provvedimento in esame, reca una clausola di invarianza riferita al funzionamento della commissione

esaminatrice degli esami di Stato per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, in base alla quale la predetta commissione opera senza oneri a carico del bilancio dello Stato e ai relativi componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo quanto previsto dal successivo articolo 1-*ter*, comma 8, che prevede che le indennità spettanti agli spedizionieri doganali e ai professori universitari chiamati a far parte della medesima commissione siano a carico del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.

In proposito, sotto il profilo della formulazione della disposizione, andrebbe valutata l'opportunità di riferire la clausola di invarianza, che esclude oneri a carico del bilancio dello Stato, al più ampio aggregato della finanza pubblica, tenuto conto che della commissione esaminatrice fanno parte anche dirigenti dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia delle entrate.

ARTICOLO 3

Modificazioni al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

Le norme introducono numerose modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 che reca il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. In particolare, fra l'altro, si dispone:

- la modifica dell'articolo 40 che detta la disciplina sanzionatoria concernente la sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici. Le modifiche ampliano l'ambito di applicazione delle sanzioni amministrative a discapito di quelle penali;
- l'introduzione degli articoli da 40-*bis* a 40-*sexies*. L'articolo 40-*bis* tratta della sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati prevedendo che⁶ chiunque sottrae all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati⁷ è punito con la reclusione da due a cinque anni ovvero ad una sanzione quando le condotte delittuose hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato di modesta entità. Gli articoli 40-*ter* e 40-*quater* trattano rispettivamente delle circostanze aggravanti e attenuanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi. L'articolo 40-*quinqüies* definisce l'importo delle

⁶ Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111.

⁷ Di cui al titolo I, capo III-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

sanzioni da comminare per la vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o per l'acquisto dei medesimi da persone non autorizzate alla vendita mentre l'articolo 40-*sexies* detta ulteriori disposizioni sanzionatorie in materia di vendita di tabacchi lavorati

- la modifica dell'articolo 43 che regola la materia della sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche. Le modifiche hanno soprattutto finalità di coordinamento con altre norme già vigenti;
- la modifica dell'articolo 44 concernente la confisca dei mezzi utilizzati per commettere alcuni dei reati e degli illeciti previsti dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
- l'introduzione degli articoli 44-*bis* e 44-*ter*. L'articolo 44-*bis* tratta della destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia di contrasto alla sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati mentre l'articolo 44-*ter* disciplina la custodia, distruzione, vendita e campionatura delle cose sequestrate o confiscate. In particolare, per quanto riguarda la destinazione dei beni, si prevede che i beni mobili, compresi quelli iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia di contrasto alle violazioni di cui agli articoli 40-*bis* e 40-*ter*, sono affidati dalle autorità competenti in custodia giudiziale, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Inoltre, gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario;
- la modifica dell'articolo 47 che tratta delle deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa. Le modifiche prevedono l'innalzamento dell'importo dovuto a titolo di sanzione a fronte di una specifica violazione;
- la modifica dell'articolo 61 che reca disposizioni generali sulle imposizioni indirette sulla produzione e sui consumi diverse da accise e da quelle che gravano sull'energia elettrica. Le modifiche ampliano l'attuale l'area dell'illecito colpito in via amministrativa riducendo, conseguentemente, quella della violazione penale, ma non incidono sulla misura della sanzione;
- la modifica dell'articolo 62-*quater* - che tratta dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo - 62-*quater*.1 - che tratta dell'imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina - e 62-*quinquies* - che tratta dell'imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo. Le modifiche sono volte a

coordinare i trattamenti sanzionatori previsti per le violazioni all'imposta in oggetto con quelli previsti per le violazioni sull'imposta che grava sul tabacco.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non determinano effetti diretti sul gettito dei menzionati tributi né sul livello di pressione fiscale che permane inalterata.

Le modifiche proposte al citato decreto legislativo n. 504 del 1995 che attuano una maggiore applicazione delle sanzioni amministrative in luogo di quelle penali per le fattispecie meno gravi, in esercizio di criteri di delega fissati dall'articolo 20, comma 2, della legge n. 111 del 2023 non comportano altresì effetti negativi in termini di entrate da sanzioni.

Le nuove soglie quantitative di prodotto sottratto all'accertamento o al pagamento che ripartiscono tra reato ed illecito amministrativo non subiscono variazioni in ordine al quantum della sanzione pecuniaria che, per un verso, in materia di prodotti energetici, resta graduato tra un minimo ed un massimo calcolato sul tributo non pagato (somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa) sostituendo solo il titolo (da multa a sanzione amministrativa); per l'altro, viene mutuato (euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto) dalla corrispondente ipotesi di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (TLE), figura sostanzialmente ad applicazione generalizzata. La previsione dello stesso importo risponde all'obiettivo di mantenere comunque un alto grado di deterrenza a fronte di violazioni che attengono all'impiego di prodotti ad elevata imposizione.

Dall'ampliamento dei casi attratti all'illecito amministrativo, secondo la relazione tecnica, consegue, se non altro, una maggiore celerità e certezza di acquisizione delle somme all'esito del procedimento di irrogazione della sanzione, incardinato presso l'autorità amministrativa, e potrebbero anche ipotizzarsi maggiori introiti essendo incentivati comportamenti virtuosi da parte dei contribuenti mediante correzione spontanea delle irregolarità commesse.

La relazione tecnica prosegue descrivendo il contenuto delle singole disposizioni e afferma che hanno natura ordinamentale e/o non comportano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e/o non comportano effetti finanziari gli articoli 40, 40-*bis*, 40-*ter*, 40-*quater*, 43, 44, 47, 61, 62-*quater*, 62-*quater*.1 e 62-*quinquies*.

Con riferimento all'articolo 40-*bis*, la relazione tecnica evidenzia che lo stesso disciplina una fattispecie di illecito amministrativo che viene ad affiancarsi all'ipotesi di contrabbando. Dal momento che lo schema in esame opera un riordino su nuove basi delle due discipline sanzionatorie applicabili sui medesimi prodotti, non si può escludere, secondo la relazione tecnica, una futura diversa distribuzione degli illeciti: conseguentemente si fornisce una rappresentazione della attuale realtà del fenomeno. A tal fine nella relazione tecnica, al cui contenuto si rinvia per maggiori dettagli, riporta due tabelle che indicano i dati del numero di sequestri di tabacchi lavorati esteri (TLE) operati dagli organi di Polizia, in connessione a reati di

contrabbando, suddivisi per fascia di quantità di prodotto (rispettivamente fino a 10 chilogrammi convenzionali e, superiore a 10 chilogrammi convenzionali e fino a 15 chilogrammi convenzionali). L'ammontare medio delle sanzioni annue irrogate per la prima fascia di quantità nel biennio 2022-2023 è di circa 8,2 milioni di euro mentre per la seconda fascia di quantità è di circa 0,8 milioni di euro.

La relazione tecnica afferma, inoltre, che le disposizioni sanzionatorie degli articoli 40-*quinquies* e 40-*sexies* non hanno carattere innovativo e non comportano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto riprodottrici di norme già vigenti.

La relazione tecnica specifica che gli adempimenti connessi all'applicazione dell'articolo 44-*bis* - che tratta della destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia di contrasto alla sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati - sono effettuati con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e ad invarianza di oneri.

La relazione tecnica non svolge considerazioni con riferimento alle norme recate dall'articolo 44-*ter*.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme introducono numerose modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 che reca il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. Le modifiche, per lo più, ampliano l'ambito di applicazione delle sanzioni amministrative a discapito di quelle penali lasciando invariato l'importo da corrispondere oppure perseguono finalità di coordinamento del testo unico oggetto di modifica con altre norme già vigenti. Inoltre, esse introducono disposizioni sulla destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia di contrasto alla sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, prevedendo, tra l'altro, che gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario. Riguardo a tali disposizioni la relazione tecnica, senza fornire ulteriori informazioni si limita ad affermare che gli adempimenti ad esse connessi sono effettuati con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e ad invarianza di oneri. Ciò stante, appare pertanto necessario acquisire ulteriori elementi conoscitivi, al fine di escludere che da tali adempimenti possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito alle restanti disposizioni, invece, non si hanno osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale delle stesse, come confermato dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 4

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Normativa vigente. L'art. 25-*sexiesdecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001 disciplina i profili sanzionatori connessi ai reati di contrabbando⁸ previsti dal D.P.R. 43 del 1973 recante Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD), commessi da persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica⁹, prevedendo l'applicazione di una sanzione pecuniaria di 200 quote (comma 1) – aumentata fino a 400 quote se i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro (comma 2) – congiuntamente all'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *c*) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione), lettera *d*) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi) e lettera *e*) (divieto di pubblicizzare beni o servizi) (comma 3).

Al menzionato art. 25-*sexiesdecies* (introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 75 del 2020) non sono stati ascritti effetti finanziari: esso è assistito da una generale clausola di invarianza finanziaria.

Le norme introducono talune modifiche all'articolo 25-*sexiesdecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e associazioni in relazione ai reati di contrabbando, come segue:

- al comma 1, il rinvio ai reati previsti dal testo unico di cui al D.P.R. 43 del 1973 (abrogato dall'articolo 8, comma 1, lettera *f*), dello schema in esame) è sostituito dal rinvio ai reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari di cui all'allegato 1 dello schema di decreto in esame¹⁰;
- al comma 2, si dispone che, ai fini del raggiungimento della soglia dei 100.000 euro (sopra descritta) cui è associata una sanzione pecuniaria maggiore, vanno computati non solo i diritti di confine ma anche le imposte di confine;
- al comma 3, si dispone che, in caso di superamento della predetta soglia, viene ampliato il novero delle sanzioni interdittive applicabili (limitate dalla disciplina vigente al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e al divieto di pubblicizzare beni o

⁸ Tale fattispecie delittuosa è disciplinata dal Titolo VII, Capo I (articoli 282-301-*bis*), del D.P.R. n. 43 del 1973.

⁹ Il decreto legislativo n. 231 del 2001 attua la delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica recata dall'articolo 11 della legge n. 300 del 2000.

¹⁰ Segnatamente le norme di cui al Titolo VI recante Violazioni doganali, Capo I rubricato Sanzioni di natura penale (articoli 78-95).

servizi¹¹), includendovi anche l'interdizione dall'esercizio dell'attività (articolo 9, comma 2, lettera a), e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito (art. 9, comma 2, lettera b)¹².

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica, oltre a descrivere la norma e ad esplicitarne la *ratio*, afferma che la disposizione in esame è suscettibile di determinare potenziali effetti positivi sul gettito, derivanti dall'ampliamento del campo di applicazione della sanzione, che, tuttavia, prudenzialmente, non sono oggetto di quantificazioni.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame introducono talune modifiche all'art. 25-*sexiesdecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e associazioni in relazione ai reati di contrabbando. In particolare, ai fini dell'applicazione della sanzione maggiorata, vengono computate anche le imposte e non solo i diritti di confine, e in tale ambito è ampliato anche il novero delle sanzioni interdittive applicabili. La RT, pur affermando che dalla disposizione possono derivare effetti sul gettito positivi, prudenzialmente, non li stima e non li iscrive nei tendenziali.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, anche in considerazione del fatto che la disposizione incide su una disciplina cui a legislazione vigente non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 5

Modifiche al codice di procedura penale

Normativa vigente. L'articolo 51 del codice di procedura penale che disciplina le attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale, al comma 3-*bis* reca i reati attribuiti, per quanto concerne l'esercizio delle funzioni del pubblico ministero, alla competenza dell'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto. Tra tali reati è annoverato anche quello per associazione per delinquere

¹¹ Tra le sanzioni elencate dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 231 del 2001 si tratta, nello specifico, delle fattispecie di cui al comma 2, lettere c) e d).

finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri *ex* articolo 291-*quater* del testo unico approvato con D.P.R. n. 43 del 1973.

La norma reca una modifica di coordinamento all'articolo 51, comma 3-*bis* c.p.p., in quanto è volta ad aggiornare il richiamo al nuovo articolo 86 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, recante disposizioni penali in materia di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati, in luogo del riferimento al vigente articolo 291-*quater* del TULD, in ordine ai reati di competenza del Procuratore della Repubblica distrettuale.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica, oltre a descrivere la *ratio* della norma, ne afferma il carattere ordinamentale e, pertanto, non vi ascrive nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame reca una modifica di coordinamento al codice di procedura penale per tenere conto dei nuovi riferimenti normativi introdotti dall'atto in esame. Al riguardo, rilevato il carattere ordinamentale della norma, confermato anche dalla relazione tecnica, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 6

Modifiche in materia di IVA all'importazione

Normativa vigente. L'articolo 67 del testo unico IVA approvato con il D.P.R. n. 633 del 1972, al fine di stabilire l'assoggettabilità all'imposta, definisce le operazioni individuate come importazioni (commi 1 e 2) e, al comma 2-*bis*, prevede l'ipotesi di sospensione del pagamento dell'IVA qualora si tratti di beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, eventualmente dopo l'esecuzione di manipolazioni previamente autorizzate dall'autorità doganale, richiamando a tal proposito l'allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93¹³. La medesima disposizione, al comma 2-*ter*, subordina la fruizione della predetta sospensione alla fornitura, da parte dell'importatore, del proprio numero di partita IVA, del numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in un altro Stato membro nonché, a richiesta

¹³ Il Regolamento della Comunità europea 2 luglio 1993, n. 2454/93, recante talune disposizioni d'applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, è stato abrogato dal Regolamento della Comunità europea del 1° aprile 2016, n. 2016/481.

dell'autorità doganale, di idonea documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell'Unione.

Le norme modificano e integrano le disposizioni sopra descritte in materia di sospensione del pagamento dell'IVA, ossia di importazioni in sospensione di imposta.

In particolare, oltre a una modifica di coordinamento volta ad aggiornare i riferimenti alla normativa unionale, viene introdotto un nuovo comma *2-quater* al medesimo articolo 67: il nuovo comma consente all'autorità doganale di esigere la costituzione di una cauzione pari all'importo dell'imposta sospesa, in attesa di ricevere la pertinente documentazione. L'autorità doganale procede all'incameramento della cauzione se, entro quarantacinque giorni dallo svincolo delle merci, non pervenga la documentazione nonché qualora la documentazione non sia ritenuta comprovante l'effettivo trasferimento dei beni oggetto dell'importazione in un altro Stato membro dell'Unione.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica descrive i contenuti e la *ratio* (consistente nella previsione di controlli maggiormente effettivi e dissuasivi sull'operazione di immissione in libera pratica delle merci) delle norme e ne afferma il carattere ordinamentale, affermando che dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame modificano e integrano le disposizioni in materia di sospensione del pagamento dell'IVA sulle importazioni di beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro (importazioni in sospensione di imposta), introducendo la possibilità per l'autorità doganale di esigere, ove sussistano determinati presupposti e in attesa di ricevere la documentazione pertinente, la costituzione di una cauzione pari all'importo dell'imposta sospesa.

In merito a tali disposizioni la relazione tecnica afferma il carattere ordinamentale delle stesse, cui non sono ascritti effetti finanziari, e ne richiama la finalità, consistente nella previsione di controlli maggiormente effettivi e dissuasivi.

Al riguardo, non si hanno pertanto osservazioni da formulare stante il carattere ordinamentale delle norme in esame.

ARTICOLO 8

Abrogazioni

La norma elenca le seguenti disposizioni vigenti che vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame:

- a) il regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, contenente il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali;
- b) gli articoli 64, 65, 66, 73, 75 e 96 della legge n. 907 del 1942, in materia di contrabbando di tabacchi lavorati e relative sanzioni;
- c) gli articoli 2, 3, 4 e 8 della legge n. 27 del 1951, concernenti la vendita di tabacco senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita;
- d) il D.P.R. n. 62 del 1970 contenente disposizioni legislative in materia doganale in attuazione della legge delega 23 gennaio 1968, n. 29;
- e) gli articoli 125, 126, 127 e 128 del D.P.R. n. 19 del 1971 in tema di procuratori doganali, merci abbandonate e controversie doganali;
- f) il D.P.R. n. 43 del 1973 recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;
- g) il decreto legislativo n. 374 del 1990, in materia di riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo delle merci;
- h) gli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 375 del 1990, concernenti reati aventi ad oggetto tabacchi lavorati esteri;
- i) l'articolo 5 della legge n. 50 del 1994, in materia di sospensione della licenza per gli esercizi che detengono tabacchi in materia illecita;
- l) l'articolo 20 della legge n. 449 del 1997, sui versamenti delle accise e di interessi sui diritti doganali;
- m) gli articoli 2, 4, 6, 7, 8, commi 1, 2, 4, e 9 della legge n. 213 del 2000, sulle attività degli spedizionieri doganali;
- n) gli articoli 2, 3 e 7, comma 2, della legge n. 92 del 2001, sul sequestro e contrabbando dei tabacchi lavorati;
- o) l'articolo 35, comma 35, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sull'attività di prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in dogana;
- p) il decreto del Ministero delle finanze 2 luglio 1941, concernente determinazione dei casi nei quali è ammessa la dichiarazione verbale nelle operazioni doganali.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica si limita a ricordare che l'articolo in esame individua le norme che sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame elenca le disposizioni che vengono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma, cui non sono ascritti effetti finanziari.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare, considerato che le disposizioni in esame sono superate dalla nuova disciplina prevista dal provvedimento in oggetto, esaminata nei suoi profili finanziari nelle diverse schede della presente Nota a cui si fa rinvio.

ALLEGATO 1

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione

TITOLO I – articoli 1-26

Disposizioni generali

Le norme recano:

- la ricognizione delle fonti della disciplina doganale unionale e delle disposizioni che si applicano per quanto non espressamente disciplinato dal medesimo diritto unionale, nonché le definizioni rilevanti ai fini della corretta applicazione delle norme contenute nell'Allegato medesimo (articolo 1);
- la definizione della linea di vigilanza doganale, che risulta costituita dal lido del mare e dai confini con gli Stati non unionali (articolo 2);

Il Regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell'Unione-CDU) non fornisce la nozione di linea di vigilanza doganale in quanto, come rilevato anche nella relazione illustrativa, considerata l'unicità del territorio doganale prevista dal diritto unionale e vista la supremazia di quest'ultimo sulle norme nazionali, oggi non è più possibile prevedere una linea doganale lungo il confine con gli Stati membri dell'Unione europea.

- la disciplina dei territori extra-doganali e dei punti franchi individuata nelle speciali disposizioni di legge che li riguardano nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali (articolo 3);

A tale proposito si ricorda che l'articolo 4 del CDU elenca espressamente i territori degli Stati membri, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo, che fanno parte del territorio doganale dell'Unione europea. La relazione illustrativa spiega che sono stati eliminati dalla normativa vigente i riferimenti incompatibili con le disposizioni contenute nel CDU vigente.

- la disciplina l'organizzazione dei servizi doganali (articoli 4-6), prevedendo, in particolare, il coordinamento delle attività di rispettiva competenza tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza da assicurare sulla base di apposite intese al fine di evitare reiterazione dei controlli (articolo 4).

Inoltre, non innovando rispetto alla normativa vigente, disciplina gli orari di apertura degli uffici (articolo 5) e la conduzione di strutture affidata alla Guardia di finanza (articolo 6).

- la disciplina della vigilanza e dei controlli (articoli 7-26). In particolare si prevede quanto segue.

Gli articoli 7-11 riproducono sostanzialmente la normativa vigente, disciplinando:

- il divieto di costruzioni di edifici in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale, senza l'autorizzazione dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio (articolo 7);

- la disciplina che prevede la possibilità di procedere all'espropriazione o all'occupazione temporanea di terreni o di locali da destinare all'esercizio della vigilanza doganale, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità (articolo 8);
- le restrizioni per il deposito di merci non unionali nei territori extra-doganali (articolo 9);
- la titolarità all'adozione degli atti di delimitazione degli spazi e dei circuiti doganali, prevedendo che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli delimita: gli spazi doganali, tenendo conto della peculiare situazione di ciascuna località (articolo 10) e il circuito doganale, sentita la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio (articolo 11);

La relazione illustrativa chiarisce che gli articoli 10 e 11 riproducono con modifiche il contenuto degli articoli 17 e 18 del DPR 43 del 1973 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale – TULD) ridefinendo la titolarità dell'adozione degli atti in argomento, in coerenza con il vigente assetto delle competenze tra autorità politica e quella amministrativa.

Le norme di cui agli articoli 12-26 riproducono la normativa vigente in materia di vigilanza, le ispezioni e i controlli sui mezzi di trasporto (articolo 12), delle persone (articolo 13), fuori dagli spazi doganali (articolo 14), nelle zone doganali terrestri (articoli 18 e 19), nei laghi e fiumi (articoli 20 e 21), nella zona doganale marittima e approdi (articoli 22, 23 e 24) negli aeroporti (articoli 25 e 26). Inoltre, riproducendo la normativa vigente, si conferma la possibilità che il servizio di vigilanza sia affidato ai militari della Guardia di finanza e venga organizzato e attuato con particolari accorgimenti, che non richiedano la continua presenza dei militari, o che venga espletato, per motivi di sicurezza fiscale, anche in luoghi diversi dagli spazi doganali e dal circuito doganale (articolo 17).

Tra le norme sopra elencate si segnalano le seguenti novità:

- nell'ambito dell'esercizio della vigilanza nella zona terrestre (articolo 19) già disciplinata dalla normativa vigente, si stabilisce che il verbale delle operazioni compiute è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al procuratore della Repubblica del luogo dove la perquisizione è stata eseguita, il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida entro le successive quarantotto ore.
- con riferimento alla zona di vigilanza doganale marittima (articolo 22) si introduce la previsione in base alla quale con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la zona di vigilanza doganale può essere estesa alla zona contigua, fino ai limiti massimi consentiti dal diritto internazionale.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma quanto segue.

– Fonti, definizioni e linea di vigilanza doganale (articoli 1-3)

La RT afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale poiché si limitano ad adeguare la normativa nazionale a quella unionale, non determina, rispetto alla legislazione vigente, una riduzione delle zone soggette a controllo e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Disciplina dell'organizzazione dei servizi doganali (articoli 4-6).

Con riguardo al coordinamento delle attività di rispettiva competenza tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza (articolo 4) la RT afferma che la disposizione ha natura ordinamentale non comportando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si provvede agli adempimenti connessi alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Inoltre, specifica la RT, l'attuazione della disposizione, coerente con le modalità organizzative già in essere, è in grado di assicurare un risparmio di risorse umane e finanziarie, che prudenzialmente non si quantifica, in virtù del maggior coordinamento delle attività istituzionali dei due enti, permettendo di evitare eventuali sovrapposizioni.

Con riferimento alla disciplina gli orari di apertura degli uffici (articolo 5)¹⁴ e la conduzione di strutture affidata alla Guardia di finanza (articolo 6), la RT afferma che le attività stabilite dalle disposizioni, coerenti con le modalità organizzative già in essere, sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

● Vigilanza e controlli (articoli 7-26).

Con riguardo agli articoli 7-9, la RT afferma che si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale (articoli 8 e 9) o non innovativo (articolo 7) che non comportano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

In merito agli articoli 10 e 11, la RT afferma che le disposizioni non hanno carattere innovativo rispetto alla normativa vigente e non determinano, rispetto alla legislazione vigente, una riduzione delle zone soggette a controllo. Le attività stabilite dalle disposizioni in argomento sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento agli articoli 12-26 (ad eccezione degli articoli 17 e 22) la RT afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale e che, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

¹⁴ La relazione illustrativa segnala che la disposizione riproduce il contenuto dell'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 374, del 1990.

In particolare, in merito all'articolo 17 la RT precisa che la norma non ha carattere innovativo, limitandosi a recepire, con modifiche di natura solo lessicale, il disposto di cui all'articolo. 22 del vigente TULD. La RT, afferma che le attività stabilite dalla disposizione, coerenti con le modalità organizzative già in essere, sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 22 la RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si provvede agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame oltre ad operare una ricognizione delle fonti della disciplina doganale unionale (articolo 1) e ad aggiornare le definizioni di linea di vigilanza doganale (articolo 2) e di territori extra-doganali e punti franchi (articolo 3)¹⁵ disciplinano, riproducendo sostanzialmente la normativa vigente¹⁶, l'organizzazione dei servizi doganali (articoli 4-6) e la disciplina della vigilanza e dei controlli (articoli 7-26).

Vi sono inoltre disposizioni che presentano elementi di novità rispetto alla legislazione vigente, tra cui si segnalano:

- nell'ambito dell'esercizio della vigilanza nella zona terrestre (articolo 19) già disciplinata dalla normativa vigente, si stabilisce che il verbale delle operazioni compiute è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al procuratore della Repubblica del luogo dove la perquisizione è stata eseguita, il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida entro le successive quarantotto ore.
- con riferimento alla zona di vigilanza doganale marittima (articolo 22) si introduce la previsione in base alla quale con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,

¹⁵ Il Regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell'Unione-CDU)

¹⁶ Il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale TULD – D.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973.

la zona di vigilanza doganale può essere estesa alla zona contigua, fino ai limiti massimi consentiti dal diritto internazionale.

Per quanto riguarda le norme sostanzialmente riproduttive della legislazione vigente, con particolare riferimento al coordinamento delle attività di rispettiva competenza tra l'Agencia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza (articolo 4), la RT afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si provvede agli adempimenti connessi alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Inoltre, la RT specifica che l'attuazione della disposizione, coerente con le modalità organizzative già in essere, è in grado di assicurare un risparmio di risorse umane e finanziarie, che prudenzialmente non si quantifica, in virtù del maggior coordinamento delle attività istituzionali dei due enti, permettendo di evitare eventuali sovrapposizioni. Analogamente, per quanto concerne le norme riguardanti l'organizzazione dell'Agencia delle dogane e dei monopoli, la RT afferma che esse riproducono modalità organizzative già in essere.

In merito a tali disposizioni non si hanno pertanto osservazioni da formulare, anche in considerazione del fatto che l'Agencia gode di una particolare forma di autonomia, come disposto dalla normativa vigente.

Con riferimento all'organizzazione dell'Agencia delle dogane e dei monopoli, istituita ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 300 del 1999, si rammenta che l'Agencia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. L'Agencia è sottoposta all'alta vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze e al controllo della Corte dei conti.

In merito alle norme che presentano elementi di novità rispetto alla normativa vigente, la RT afferma che, sia l'articolo 19 che l'articolo 22, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il primo, in quanto di natura ordinamentale, il secondo, in quanto agli adempimenti connessi alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Anche in merito a tali disposizioni, così come sulle restanti, non si hanno pertanto osservazioni da formulare, alla luce degli elementi di informazione riportati dalla relazione tecnica.

TITOLO II, Capi I-IV – articoli 27-43

Obbligazione doganale, rappresentanza e accertamento

Le norme intervengono sulle seguenti materie:

- Obbligazione doganale e diritti doganali (articoli 26-30). In particolare, le norme, riproducendo sostanzialmente la normativa vigente, definiscono i diritti doganali quali diritti che vengono riscossi dall’Agenzia, in forza dei vincoli che derivano dall’ordinamento unionale o da altre disposizioni di legge. Viene inoltre specificato che, tra i diritti doganali, sono diritti di confine i dazi all’importazione e all’esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l’imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo dovuta all’atto dell’importazione a favore dello Stato.

Come risulta dalla relazione illustrativa, rispetto alla formulazione vigente, tra i diritti di confine viene esplicitamente inserita l’imposta sul valore aggiunto, al fine di chiarire che anche a questo tributo, per le operazioni di importazione, si applica la normativa unionale in materia di individuazione del debitore e di estinzione dell’obbligazione doganale (articolo 27).

Inoltre riproducendo il contenuto dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 374 del 1990 la norma stabilisce la normativa applicabile in materia di accertamento, liquidazione e riscossione dei diritti doganali (articolo 28).

Sono definiti i soggetti obbligati al pagamento dei diritti di confine (articolo 30) riprendendo l’articolo 38 del TULD ed adeguando la normativa al Codice doganale dell’Unione.

- Rappresentanza doganale (articoli 31-33). Le norme, riproducendo la normativa vigente prevedono che per l’espletamento di procedure e adempimenti previsti dalla normativa doganale si può agire personalmente o avvalendosi di un rappresentante doganale, che esercita il suo potere sulla base di un contratto di mandato, con o senza rappresentanza. La rappresentanza doganale può essere diretta o indiretta e i poteri del rappresentante sono definiti dalla normativa unionale.
- Procedure di accertamento e revisione dell’accertamento (articoli 34-43). Le norme in esame apportano delle modifiche alla normativa vigente in materia di analisi e verifica della merce in dogana.

Si rammenta che nella disciplina doganale sussistono due fattispecie di controlli: i controlli in linea, consistenti nella verifica sulle merci all’atto della loro entrata nel territorio nazionale, qualora l’autorità non possa determinarne caratteri, natura o composizione, e i controlli a posteriori, aventi ad oggetto le merci già svincolate, in cui la verifica può eseguirsi anche presso le sedi degli operatori.

In particolare, si provvede ad armonizzare la procedura di controllo in linea, nonché il procedimento di definizione e di accertamento dei tributi doganali, ai principi europei concernenti il diritto al contraddittorio (articolo 34).

Le norme inoltre recano misure di potenziamento dello sportello unico doganale e dei controlli-S.U.Do.Co (articolo 39).

In particolare, l'articolo 39 prevede, fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 del 2016,¹⁷ che l'Agenzia, nell'ambito dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli, attua il coordinamento operativo delle amministrazioni che concorrono al controllo sulle merci in ingresso e uscita nel o dal territorio doganale dell'Unione europea.

Qualora debbano essere effettuati controlli di natura amministrativa previsti dalla normativa unionale al momento dell'ingresso o dell'uscita nel o dal territorio dell'Unione europea, finalizzati al rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati e che comportino una visita delle merci, le amministrazioni competenti assicurano che questi avvengano contemporaneamente e nello stesso luogo di quelli doganali.

Qualora, in aggiunta ai controlli amministrativi, le amministrazioni competenti intendano effettuare controlli amministrativi basati su una valutazione del rischio o su criterio casuale, la relativa analisi del rischio e quindi la selezione delle operazioni doganali da sottoporre a controllo deve essere integrata nell'analisi dei rischi in uso all'Agenzia.

I controlli amministrativi di cui sopra sono effettuati secondo il principio dello sportello unico dell'Unione europea e con le modalità dello Sportello unico doganale e dei controlli disciplinato dal DPR 29 dicembre 2021, n. 235.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo, i controlli che, per oggettivi motivi logistici o per specifiche previsioni della normativa unionale o nazionale, non possono essere effettuati nei luoghi normalmente deputati allo svolgimento dei controlli doganali.

Si rammenta che il S.U.Do.Co è stato introdotto nell'ordinamento italiano, inizialmente come Sportello unico doganale, con l'articolo, 4, comma 57, della legge n. 35 del 2023 (Legge finanziaria 2004) al fine di

¹⁷ La norma richiamata stabilisce che allo sportello unico doganale di cui all'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono attribuiti, altresì, la competenza nonché i controlli relativi a tutti gli adempimenti connessi all'entrata e uscita delle merci nel o dal territorio nazionale. Il coordinamento si applica, oltre che sui procedimenti derivanti dall'applicazione delle norme unionali già previsti dal predetto sportello unico doganale, anche su quelli disposti da altre Amministrazioni o organi dello Stato. I controlli, ad esclusione di quelli disposti dall'Autorità Giudiziaria e di quelli svolti dagli organi competenti per la sicurezza dello Stato e dalle forze di polizia, sono coordinati dall'ufficio doganale e si eseguono contemporaneamente e nello stesso luogo. Conseguentemente il predetto sportello unico doganale assume la denominazione di «Sportello unico doganale e dei controlli»

semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse a tali operazioni.

Successivamente, l'articolo 20 del decreto legislativo n. 169 del 2016 ha ampliato la competenza dello Sportello unico doganale a tutti i controlli, inclusi quelli disposti da altre Amministrazioni o organi dello Stato, con conseguente ridenominazione dell'istituto in Sportello unico doganale e dei controlli. In particolare, allo sportello unico sono stati attribuiti la competenza nonché i controlli relativi a tutti gli adempimenti connessi all'entrata e uscita delle merci nel o dal territorio nazionale. Il coordinamento si applica, oltre che sui procedimenti derivanti dall'applicazione delle norme unionali già previsti dal predetto sportello unico doganale, anche su quelli disposti da altre Amministrazioni o organi dello Stato. I controlli, ad esclusione di quelli disposti dall'Autorità Giudiziaria e di quelli svolti dagli organi competenti per la sicurezza dello Stato e dalle forze di polizia, sono coordinati dall'ufficio doganale e si eseguono contemporaneamente e nello stesso luogo.

L'articolo 20, comma 2, dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri interessati, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, di cui l'Ufficio doganale può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il DRP 235 del 2021 reca il regolamento relativo alla disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.). A livello unionale, lo Sportello unico doganale e dei controlli trova la sua disciplina nell'articolo 47 del Regolamento UE, 9 ottobre 2013, n. 952 (codice doganale dell'Unione europea), il quale ha ad oggetto la cooperazione tra autorità.

Le restanti norme (articoli 40-43), riproducendo sostanzialmente le disposizioni vigenti, disciplinano i controlli a posteriori delle dichiarazioni doganali (articoli 40 e 41), la revisione delle dichiarazioni da parte dell'Agenzia (articolo 42) e i controlli integrati da eseguirsi presso le imprese interessate all'interscambio di beni con Paesi unionali (articolo 43).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica, in merito all'obbligazione doganale e ai diritti doganali (articoli 27-30), afferma che le relative norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto all'articolo 27 la RT precisa che la disposizione ha natura ordinamentale, limitandosi a replicare la disciplina vigente e oltre a non comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non determina effetti finanziari sul piano delle entrate tributarie.

Con riferimento all'articolo 28 afferma che la procedura descritta dalla norma non differisce dalla procedura attualmente applicata. Per l'effetto, dalla sua applicazione non possono determinarsi impatti negativi sulle entrate e sanzioni scontate a legislazione vigente, né ritardi rispetto agli attuali flussi di accertamento, liquidazione e riscossione. Non si ravvisano, infine, effetti negativi connessi all'abrogazione dell'articolo 39

del vigente TULD, in quanto i vincoli doganali e le misure cautelative a tutela degli interessi erariali ivi disciplinati rimangono invariati rispetto alla disciplina unionale che li prevede e che è già attuata. Si provvede agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, in merito all'articolo 30, la RT precisa che, trattandosi di disciplina già ordinariamente applicata, in quanto recata da norme unionali, la disposizione non determina la riduzione della platea dei soggetti obbligati, anche in solido, ed è coerente con gli andamenti finanziari scontati in materia. Si provvede agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito alla rappresentanza doganale (articoli 31-33) la RT afferma che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT precisa che si tratta di norme ordinamentali che riprendono le disposizioni vigenti.

Con riferimento alle procedure di accertamento e revisione dell'accertamento (articoli 34-43). La RT afferma che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo all'articolo 39, la RT afferma che la disposizione, di natura ordinamentale, positivizza all'interno del decreto delegato l'istituto dello Sportello Unico doganale e dei controlli, recependo la disciplina dell'istituto già prevista in diverse disposizioni nazionali e unionali. Conseguentemente, le attività stabilite dalla norma sono coerenti con le norme unionali e nazionali e con le modalità organizzative già in essere e sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Come precisato dalla relazione illustrativa l'istituto del S.U.Do.Co. si propone di implementare, in via telematica, il coordinamento tra le amministrazioni coinvolte nel controllo doganale delle merci (sia in entrata sia in uscita), unificando le attività di competenza di amministrazioni diverse, mediante lo svolgimento contestuale e in un unico luogo ("single window") dei controlli sulle merci in entrata, in uscita o in transito

In merito agli articoli 40-43 la RT afferma che si tratta di interventi di natura ordinamentale che riproducono sostanzialmente la normativa nazionale e unionale vigente. La RT precisa inoltre che le procedure previste dalle norme in esame sono in linea con le procedure previste a legislazione vigente, con le prassi applicative, organizzative e con la tempistica di accertamento e riscossione prevista dalla legislazione doganale unionale.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame disciplinano, riproducendo sostanzialmente la normativa vigente, l'obbligazione doganale e i

diritti doganali (articoli 26-30), la rappresentanza doganale (articoli 31-33), le procedure di accertamento e revisione dell'accertamento stesso (articoli 34-43).

In proposito, si segnala che l'articolo 39, recante misure di potenziamento dello sportello unico doganale e dei controlli-(S.U.Do.Co.), presenta elementi di novità rispetto alla normativa vigente, posto che esso prevede, con particolare riferimento alla natura dei controlli, in aggiunta ai controlli amministrativi (già contemplati dalle disposizioni vigenti), che qualora le amministrazioni competenti intendano effettuare controlli amministrativi basati su una valutazione del rischio o sul criterio casuale, che la relativa analisi del rischio e quindi la selezione delle operazioni doganali da sottoporre a controllo debba essere integrata nell'analisi dei rischi in uso all'Agenzia. Anche i citati controlli devono essere effettuati secondo il principio dello sportello unico dell'Unione europea e con le modalità dello Sportello unico doganale e dei controlli. Ciò stante, andrebbero quindi forniti elementi di informazione volti ad assicurare che le risorse disponibili a legislazione vigente siano sufficienti a consentire al S.U.Do.Co. di adempiere ai propri compiti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 169 del 2016, che stabilisce che le risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento delle attività dello sportello unico debbono essere individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri interessati, al fine di assicurare l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO II, Capo V – articoli 44-56

Riscossione

Le norme intervengono sulle seguenti materie:

- Modalità di pagamento e dilazioni (articoli 44-46). In particolare le norme, riproducendo sostanzialmente la normativa vigente, disciplinano le modalità di pagamento dell'obbligazione doganale (articolo 44) e dispongono in materia di pagamenti dilazionati (articolo 45) nonché sulle modalità di calcolo degli interessi sul pagamento dilazionato (articolo 46).
- Con specifico riferimento al calcolo degli interessi il nuovo articolo 46 dispone che siano calcolati al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali

operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, con riferimento, per ciascun anno, al suo valore al 1° gennaio, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno, e al 1° luglio, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre. Se il predetto tasso è inferiore allo 0,50 per cento, si applica comunque un tasso di interesse nella misura pari allo 0,50 per cento.

- Si rammenta che l'articolo 79 vigente del TULD prevede l'applicazione del saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi.
- Ritardo nel pagamento dei diritti e calcolo degli interessi (articoli 47 e 49). Le norme, riproducendo la normativa vigente, disciplinano la procedura da applicare in caso di ritardo nel pagamento dei diritti e le modalità di calcolo degli interessi di mora. L'articolo 49 dispone che, ferma restando l'applicazione di eventuali sanzioni, per il ritardato pagamento dei diritti doganali sono dovuti gli interessi di mora nei termini e modalità previsti dalla normativa unionale in materia doganale, salvo quanto previsto eventualmente dalla normativa nazionale per i diritti doganali diversi dai diritti di confine.
- Come affermato dalla RT, all'analisi della quale si rinvia, per il calcolo degli interessi di mora si applica l'articolo 114-*bis* del Codice doganale dell'Unione.
- Garanzie per l'obbligazione doganale, riduzione o esonero dalla stessa e forme di garanzia (articoli 50-52). Le norme, riproducendo la normativa vigente, dispongono l'obbligo della prestazione di una garanzia, ove prevista dalla normativa unionale, con riferimento a tutti i diritti di confine, relativi interessi e oneri (articolo 50). Si dispone inoltre la possibilità di riduzione della garanzia in aggiunta alla possibilità di concedere esonero totale, che rappresenta attualmente l'unica concessione ammessa in base alle disposizioni vigenti (articolo 51). Sono inoltre elencate le forme di garanzia ammesse (articolo 52).

Le restanti norme (articoli 53-56), riproducendo sostanzialmente le disposizioni vigenti, disciplinano i rimborsi e gli sgravi (articoli 53), la restituzione delle somme per il tramite dei rappresentanti doganali (articolo 54), la restituzione degli interessi passivi indebitamente corrisposti (articolo 55) e la regolazione delle spese per l'introduzione nelle strutture di deposito per la temporea custodia su disposizione dell'Agenzia (articolo 56).

La relazione tecnica afferma che le norme in esame non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, la RT riguardo alle modalità di pagamento e dilazioni (articoli 44-46), con particolare riferimento alle modalità di calcolo degli interessi sulle dilazioni di pagamento (articolo 46) chiarisce che la disposizione sostituisce e modifica l'articolo 79 del TULD vigente, che prevede un saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle

finanze fissato sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi (BOT trimestrali). La RT afferma che tale meccanismo di applicazione ha dato luogo a notevoli difficoltà operative e ritardi nella sua fissazione, sia in quanto, dovendo tener conto dell'ultimo dato disponibile relativamente al rendimento netto dei BOT trimestrali, occorre attendere la naturale scadenza del decreto relativo al semestre precedente; sia perché negli ultimi anni i BOT trimestrali non sono stati emessi con continuità. Al fine di snellire e velocizzare la procedura per la fissazione del tasso di interesse, in un'ottica di semplificazione normativa e amministrativa, viene disposto che il tasso in questione sia determinato con un meccanismo affine a quello attualmente in vigore, collegato, però, al tasso di interesse di credito applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento ('tasso BCE'), rilevato semestralmente e con una soglia minima del tasso di interesse applicato in caso di pagamento differito dei diritti doganali pari allo 0,50 per cento necessaria in considerazione delle possibili oscillazioni del tasso BCE nell'ambito della politica monetaria adottata dalla Banca centrale europea. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, tenuto conto che il tasso attualmente applicato (0,165 per cento) è inferiore a quello che si applicherebbe con l'entrata in vigore della disposizione in esame (il tasso BCE oggi è pari a circa il 4%). La RT evidenzia, che la soglia minima pari allo 0,50 per cento è comunque superiore al tasso attualmente applicato, con conseguenti effetti finanziari positivi che, prudenzialmente, non vengono quantificati.

Da quanto appena esposto, continua la RT, emerge che continuare ad applicare il tasso in questione nella sua attuale formulazione, nonostante la preannunciata mancata emissione dei già menzionati bot trimestrali nel prossimo futuro da parte della Banca d'Italia, comporterebbe la sistematica rinuncia a maggiori entrate erariali.

Ritardo nel pagamento dei diritti e calcolo degli interessi (articoli 47 e 49). Con riferimento alla procedura del ritardo nel pagamento dei diritti (articolo 47) la RT afferma che si tratta di procedura che non differisce da quella già applicata a legislazione vigente, in quanto coerente con le previsioni del codice doganale unionale, alla quale, pertanto, non si ascrivono effetti di natura finanziaria. Inoltre la RT afferma che si provvede agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito al calcolo degli interessi per il ritardato pagamento (articolo 49) la RT chiarisce che al fine della determinazione degli interessi di mora si applica l'art. 114-*bis* del CDU in base al quale si prevede l'applicazione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali della BCE (che sarebbe applicabile secondo la nuova disposizione), è ad oggi pari al 4,50 per cento annuo, cui sarebbe da aggiungere un'ulteriore percentuale dell'1 o 2 per cento ai sensi dell'articolo 114 del codice doganale unionale (il

tasso sarebbe variabile tra il 5,50 ed il 6,50 per cento). La RT precisa che il tasso applicabile a legislazione vigente ai soli diritti doganali, tranne il dazio, è pari a 4,165%, quindi inferiore a quello che sarebbe introdotto con la nuova disposizione. La RT afferma che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica ma effetti positivi che, prudenzialmente, non sono calcolati.

Con riferimento all'articolo 48 recante i termini per la notifica dell'obbligazione doganale, la RT afferma che la disposizione riproduce quanto già previsto dall'articolo 84 del vigente TULD e, pertanto, non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Garanzie per l'obbligazione doganale, riduzione o esonero della stessa e forme di garanzia (articoli 50-52). La RT afferma che le attività previste dalle norme corrispondono alla prassi già in atto, in conformità alle disposizioni unionali vigenti.

Con particolare riferimento all'articolo 51, la RT specifica che la possibilità di riduzione della garanzia in luogo dell'esonero totale rientra nell'ordinaria operatività dell'Agenzia, poiché è prevista direttamente dalla normativa doganale unionale e, in particolare, dall'articolo 95 del CDU e dall'art. 84 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446. La RT sottolinea la minore rischiosità della riduzione della cauzione rispetto all'esonero, della permanenza delle condizioni di solvibilità del beneficiario per la concessione della riduzione della cauzione e della conformità alla prassi operativa, applicativa delle disposizioni unionali.

La RT inoltre afferma che agli adempimenti connessi all'attuazione dalle norme in esame si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito agli articoli 53-56 la RT afferma che si tratta di interventi di natura ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame disciplinano:

- le modalità di pagamento dell'obbligazione doganale (articolo 44), riproducendo sostanzialmente la normativa vigente;
- i pagamenti dilazionati (articolo 45) e di modalità di calcolo degli interessi sul pagamento dilazionato (articolo 46), disponendo che questi ultimi siano calcolati al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento;
- la procedura da applicare in caso di ritardo nel pagamento dei diritti e le modalità di calcolo degli interessi di mora (articoli 47 e 49);

- le garanzie per l’obbligazione doganale (articolo 50), la riduzione o esonero della stessa (articolo 51) e le diverse forme di garanzia ammesse (articolo 52).

Per quanto riguarda il calcolo degli interessi sul pagamento dilazionato, l’articolo 46, disponendo che gli interessi siano calcolati al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e che se il predetto tasso è inferiore allo 0,50 per cento, si applica comunque un tasso di interesse nella misura pari allo 0,50 per cento, introduce un nuovo parametro di calcolo degli interessi di dilazione dal momento che l’articolo 79 vigente del TULD prevede invece l’applicazione del saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi. In proposito, la RT afferma che la soglia minima pari allo 0,50 per cento è comunque superiore al tasso attualmente applicato, con conseguenti effetti finanziari positivi che, prudenzialmente, non vengono quantificati.

Per quanto riguarda invece la procedura da applicare in caso di ritardo nel pagamento dei diritti e le modalità di calcolo degli interessi di mora (articoli 47 e 49), si dispone, all’articolo 49, che per il ritardato pagamento dei diritti doganali sono dovuti gli interessi di mora nei termini e modalità previsti dalla normativa unionale in materia doganale. In proposito, la RT afferma che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica ma effetti positivi che, prudenzialmente, non sono calcolati.

In particolare, la RT chiarisce che al fine della determinazione degli interessi di mora si applica l’art. 114-*bis* del Codice dell’Unione doganale, in base al quale si prevede l’applicazione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali della BCE (che sarebbe applicabile secondo la nuova disposizione), è ad oggi pari al 4,50 per cento annuo, cui sarebbe da aggiungere un’ulteriore percentuale dell’1 o 2 per cento ai sensi dell’articolo 114 del codice doganale unionale (il tasso sarebbe variabile tra il 5,50 ed il 6,50 per cento). La RT precisa che il tasso applicabile a legislazione vigente ai soli diritti doganali, tranne il dazio, è pari a 4,165 per cento, quindi inferiore a quello che sarebbe introdotto con la nuova disposizione.

Per quanto riguarda, infine, le disposizioni che disciplinano le garanzie per l’obbligazione doganale (articolo 50), la riduzione o esonero della stessa (articolo 51) e le diverse forme di garanzia ammesse (articolo 52), la RT afferma che le attività previste dalle norme corrispondono alla prassi già in atto, in conformità alle disposizioni unionali vigenti.

Tutto ciò considerato, pertanto, non si hanno osservazioni da formulare, alla luce degli elementi di informazione forniti dalla relazione tecnica.

TITOLO III – articoli 57-67

Movimento delle merci

Le norme intervengono sui seguenti profili.

- Esercizio della temporanea custodia (articolo 57). La norma conferma in capo al gestore di strutture autorizzate l'obbligo di corrispondere i diritti relativi alle merci non rinvenute, calcolati sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione di temporanea custodia o desunti da altri accertamenti, nella misura più elevata applicabile dalla data di introduzione a quella dell'accertamento della loro mancanza o deficienza;
- Entrata delle merci dai laghi, via mare e via aerea (articoli 58-60 e 64-66). Le norme in esame riproducendo sostanzialmente la normativa vigente, dispongono che le merci introdotte nel territorio dell'Unione dal lago Maggiore o dal lago di Lugano debbano essere presentate a uno degli uffici preposti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e accompagnate da idonea documentazione (articolo 58). Inoltre, si dispone che per quanto riguarda gli arrivi via mare e via aerea sono specificate le responsabilità dei comandanti e dei capitani, indicando che altri soggetti possono avere responsabilità secondo le leggi doganali europee (articolo 59);

Sono inoltre disciplinati, confermando sostanzialmente la normativa vigente, agli aeroporti doganali (articolo 64), gli atterraggi forzati degli aeromobili (articolo 65) e le condizioni che consentono l'atterraggio in aeroporti diversi da quelli doganali in caso di aeromobili viaggianti senza merci a bordo (articolo 66).

- Manifesto di carico (articoli 61-63). Le norme, confermano l'obbligo per i comandanti e i capitani di redigere un manifesto del carico, il cui contenuto è stabilito dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La trasmissione di tale manifesto, contenente le informazioni prescritte, assolve agli obblighi dichiarativi secondo quanto previsto dalla normativa doganale dell'Unione. L'Agenzia può chiedere a comandanti e capitani di esibire tutti gli altri documenti di bordo. La mancata trasmissione di tale manifesto di carico può determinare, oltre alle sanzioni applicabili, l'ordine di scarico delle merci e la loro custodia in depositi di temporanea custodia o altri luoghi, con oneri e rischi a carico di comandanti e capitani;
- Uscita delle merci (articolo 67). Le norme, confermano la normativa vigente in materia di uscita delle merci;

Si stabilisce che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può rilasciare autorizzazione, a determinate condizioni, per l'istituzione e la gestione di negozi adibiti alla vendita di prodotti non unionali, esenti da tributi, ai viaggiatori in uscita per uso o consumo al di fuori dell'Unione. In particolare, possono essere

autorizzate amministrazioni, enti o esercenti porti, aeroporti, ferrovie, strade e autostrade, alla vendita diretta o a mezzo concessionario, mediante l'istituzione e la gestione di negozi specializzati.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che le norme in esame non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, la RT sottolinea con riferimento alla trasmissione del manifesto di carico (articolo 62) che la norma reca disposizioni concernenti gli obblighi dichiarativi connessi alla trasmissione del manifesto, che saranno individuati da apposito provvedimento dell'Agenzia, e afferma che si provvede agli adempimenti connessi alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito agli articoli 59 e 63-67 la RT afferma che si tratta di interventi di natura ordinamentale. Quanto agli articoli 58, 60, 61 e 65-67 la RT aggiunge che si provvede agli adempimenti connessi all'attuazione delle norme con le risorse umane, strumenti e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame disciplinano, riproducendo sostanzialmente la normativa vigente, l'esercizio della temporanea custodia (articolo 57), l'entrata delle merci dai laghi, via mare e via aerea (articoli 58-60 e 64-66) e l'uscita delle merci (articolo 67). Inoltre le norme (articoli 61-63) confermano l'obbligo per i comandanti e i capitani di redigere un manifesto del carico, il cui contenuto è stabilito dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La trasmissione di tale manifesto (articolo 62), contenente le informazioni prescritte, assolve agli obblighi dichiarativi secondo quanto previsto dalla normativa doganale dell'Unione. Si segnala in proposito che la norma in esame sembra rivestire carattere innovativo relativamente alla trasmissione telematica del manifesto, comportando l'abrogazione delle norme del TULD che comportano la consegna materiale del documento. La RT sottolinea che la norma reca disposizioni concernenti gli obblighi dichiarativi connessi alla trasmissione del manifesto, che saranno individuati da apposito provvedimento dell'Agenzia e afferma che si provvede agli adempimenti connessi alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In proposito, al fine di assicurare che l'attuazione delle disposizioni non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, andrebbero acquisite maggiori informazioni dal Governo circa l'attuale sistema di trasmissione del manifesto di carico, onde poter escludere la necessità di un adeguamento dei sistemi informativi dell'Agenzia.

Non si hanno osservazioni per i profili di quantificazione con riferimento alle restanti norme dal momento che, come affermato dalla stessa relazione tecnica, esse rivestono carattere ordinamentale e riproducono nella sostanza la normativa vigente.

TITOLO IV – articoli 68-77

Procedure e regimi doganali particolari e trattamento delle merci

Le norme intervengono sui seguenti profili:

- Custodia temporanea delle merci e vigilanza (articoli 68 e 69). In particolare, le norme, riproducendo sostanzialmente la normativa vigente, dispongono che le merci depositate nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sotto diretta gestione dell'Agenzia, quando possibile, devono essere racchiuse in colli e questi sigillati; al titolare delle merci, previa autorizzazione e con l'assistenza dell'Agenzia, è consentito vigilare sulle merci, disfare i colli ed estrarne campioni. Si affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di stabilire i criteri in base ai quali l'Agenzia fissa e aggiorna l'importo dovuto per le spese di custodia nei magazzini di temporanea custodia sotto diretta gestione dell'Agenzia (articolo 68).

Rispetto al testo vigente del TULD la nuova norma ha sostituito il terzo comma dell'articolo 156 che prevede che il diritto di magazzinaggio per le merci depositate è stabilito in base alla legge ed è dovuto anche per le merci che si trovassero avariate. Nella nuova formulazione la fissazione dell'importo dovuto per le spese di custodia è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il successivo articolo 69 affida all'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'esercizio della vigilanza sui magazzini e sui depositi doganali, da effettuarsi in via ordinaria, ogni due anni. L'Agenzia può altresì effettuare verifiche straordinarie, anche senza preavviso, quando lo ritenga opportuno.

Rispetto alla normativa vigente, il nuovo articolo non riproduce il terzo comma dell'articolo 161 del TULD, in base al quale la spesa delle verificazioni ordinarie è a carico del concessionario del deposito. Quella delle straordinarie è a carico del concessionario nel solo caso in cui si accerti, in confronto del carico di magazzino, una differenza di qualità o di quantità non giustificata.

- Zone franche doganali (articoli 70 e 71). Le norme, riproducendo la normativa vigente, stabiliscono che le zone franche doganali previste dalla normativa doganale unionale

sono istituite con legge, che deve individuare il termine di presentazione della proposta di perimetrazione e l'autorità alla quale competono l'elaborazione di tale proposta, nonché i poteri di gestione.

- Temporanea esportazione (articolo 72). La norma, concerne principalmente le merci che debbono essere sottoposte all'estero a particolari procedimenti; la merce esce dal territorio nazionale, senza pagamento di diritti, per l'esecuzione di specifiche operazioni industriali e commerciali e per il successivo rientro della stessa.

Rispetto alla normativa vigente (articolo 214 del TULD), il nuovo articolo non disciplina la temporanea importazione.

- Ammissione temporanea di veicoli e dotazioni di bordo (articoli 73-74). Le norme, riproducendo la normativa vigente, disciplinano l'ammissione temporanea di veicoli in uso privato nell'ambito di convenzioni internazionali e definiscono le provviste e dotazioni di bordo di navi e aeromobili ai fini dell'applicazione della disciplina doganale.
- Trattamento delle merci (articoli 75-77). Le norme, riproducendo sostanzialmente la normativa vigente, disciplinano la cessione e distruzione dei beni (articolo 75). Si prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli possa procedere alla vendita delle merci nei casi previsti dalla normativa doganale unionale, anche attraverso l'affidamento a terzi oppure destinare la merce ad altri scopi (assegnazione a titolo gratuito per scopi benefici, utilizzo istituzionale, eccetera). È disciplinato il procedimento per la vendita delle merci (articolo 76) e l'esecuzione dei verbali di aggiudicazione e dei contratti di vendita (articolo 77). La somma ricavata dalla vendita, esclusi i diritti doganali, è destinata in primo luogo al recupero delle spese di custodia e di vendita sostenute dall'Agenzia, la parte residua della somma è assunta in deposito dall'Agenzia e resta a disposizione degli eventuali aventi diritto, i quali possono chiederne la restituzione a pena di decadenza, non oltre due anni dalla vendita. Trascorso inutilmente tale termine, la somma è incamerata a favore dell'Erario. Le merci invendute sono di regola distrutte, salvo che l'Agenzia non ritenga di acquisirle per un utilizzo a fini istituzionali o disporre la gratuita cessione ai sensi delle precedenti disposizioni.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che le norme in esame non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, con riferimento alla custodia temporanea delle merci e alla vigilanza (articoli 68 e 69), la RT afferma, riguardo all'articolo 68, che la disposizione non innova rispetto all'articolo 156 del TULD vigente, in quanto le attività stabilite dalla disposizione sono coerenti con le modalità organizzative già in essere e sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

In particolare, la RT specifica che il terzo comma della disposizione in esame, in sostituzione della previsione secondo cui "il diritto di magazzinaggio per le merci depositate è stabilito in base alla legge ed è dovuto anche per le merci che si trovassero avariate", stabilisce, in coerenza con le previsioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che i criteri in base ai quali l'Agazia fissa e aggiorna l'importo dovuto per le spese di custodia sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Con riferimento all'articolo 69 la RT afferma che la norma ha natura ordinamentale e che le attività stabilite dalla disposizione, sono coerenti con le modalità organizzative già in essere e sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

La RT inoltre precisa che, pur non essendo stata replicata la previsione del secondo comma dell'articolo 161 del vigente TULD, che prevede che la spesa delle verificazioni ordinarie nonché di quelle straordinarie dalle quali emerga una differenza di qualità o di quantità non giustificata sia a carico del concessionario, non modifica la prassi operativa atteso che l'articolo 52 del Codice doganale unionale che riserva alle autorità doganali l'imposizione di oneri o il recupero di costi per servizi specifici resi. Pertanto, la misura degli oneri dovuti dai gestori dei magazzini e depositi doganali, precisa la RT, sarà stabilita con provvedimento dell'Agazia.

In merito agli articoli 70-77 la RT afferma che si tratta di interventi di natura ordinamentale. Quanto agli articoli 70, 71 e 75-77 la RT aggiunge che si provvede agli adempimenti connessi all'attuazione delle norme con le risorse umane, strumenti e finanziarie disponibili a legislazione vigente

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame disciplinano, riproducendo sostanzialmente la normativa vigente, la custodia temporanea delle merci e vigilanza (articoli 68 e 69). In particolare, rispetto alla normativa vigente si affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di stabilire i criteri in base ai quali l'Agazia fissa e aggiorna l'importo dovuto per le spese di custodia nei magazzini di temporanea custodia sotto diretta gestione dell'Agazia (articolo 68). L'articolo 69 conferma invece l'affidamento all'Agazia delle dogane e dei monopoli l'esercizio della vigilanza sui magazzini e sui depositi doganali, da effettuarsi in via ordinaria, ogni due anni o in via straordinaria in base a ragioni di opportunità.

Al riguardo, si evidenzia che rispetto alla normativa vigente, l'articolo 69 non riproduce il terzo comma dell'articolo 161 del TULD, in base al quale la spesa delle verificazioni ordinarie è a carico del concessionario del deposito, mentre quella relativa alle verificazioni straordinarie è

a carico del concessionario nel solo caso in cui si accerti, in confronto del carico di magazzino, una differenza di qualità o di quantità non giustificata.

La RT afferma che le disposizioni (articoli 68 e 69) non innovano rispetto a quanto previsto dagli articoli 156 e 161 del TULD vigente, in quanto le attività stabilite sono coerenti con le modalità organizzative già in essere e sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. La RT inoltre precisa che, pur non essendo stata replicata la previsione del secondo comma dell'articolo 161 del vigente TULD¹⁸ - che prevede che la spesa delle verificazioni ordinarie nonché di quelle straordinarie dalle quali emerga una differenza di qualità o di quantità non giustificata sia a carico del concessionario - l'articolo 69 non modifica la prassi operativa, atteso che l'articolo 52 del Codice doganale unionale riserva comunque alle autorità doganali l'imposizione di oneri o il recupero di costi per servizi specifici resi. Pertanto, secondo la RT, la misura degli oneri dovuti dai gestori dei magazzini e depositi doganali sarà stabilita con provvedimento dell'Agenzia. Tutto ciò considerato, andrebbe pertanto valutata l'opportunità di stabilire espressamente, all'articolo 69, che l'Agenzia con proprio provvedimento provvede alla fissazione della misura degli oneri dovuti dai gestori dei magazzini e depositi doganali, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 52 del Codice doganale unionale.

Non si hanno invece osservazioni da formulare con riferimento alle restanti disposizioni in esame.

TITOLO VI – articoli 78-122

Violazioni doganali e altre disposizioni

Le norme intervengono sulla seguente disciplina sanzionatoria:

- Sanzioni di natura penale (articoli 78-95). Le norme in esame intervengono nel riordino dell'impianto delle sanzioni di natura penale con riferimento alle diverse fattispecie di delitti di contrabbando (articoli 78-83 e 88). Per tutti i suddetti delitti, è prevista la diminuzione della multa attualmente prescritta (da 2 a 10 volte i diritti di confine dovuti), sostituita con la multa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

¹⁸ In realtà, il riferimento corretto è al comma 3 del vigente articolo 161 del TULD, anziché al secondo comma del medesimo articolo come riportato dalla relazione tecnica, probabilmente a causa di un refuso.

Con riferimento al contrabbando di tabacchi lavorati (84-86), la nuova disciplina del reato di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84) e delle relative aggravanti (art. 85) nonché dell'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86) non si discosta in modo sostanziale da quella vigente, salvo che per la definizione delle multe per le quali si segnala una generale riduzione. Con specifico riferimento alla misura delle multe l'articolo 85 prevede una serie di circostanze aggravanti che comportano la multa di 25,00 euro (in luogo di 50.000 lire previste nel testo in vigore) per ogni grammo convenzionale di tabacco.

Le norme di cui agli articoli 89-95 recano disposizioni di natura ordinamentale relative alla disciplina delle recidive (articolo 89), l'abitudine e la professionalità riferite al delitto di contrabbando (articoli 90 e 91), misure di sicurezza personali e patrimoniali (articoli 93-94) e destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando (articolo 95) riproducendo il testo dell'articolo 301-bis del TULD vigente.

- Sanzioni amministrative (articolo 96). La norma sostituisce i contenuti di cui agli articoli 295-bis e 303 del vigente TULD, rispettivamente relativi alle violazioni di lieve entità e agli altri illeciti amministrativi. Si prevede che sia punito con una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, e comunque in misura non inferiore a euro 2.000, e, per le violazioni relative al contrabbando per dichiarazione infedele, in misura non inferiore a euro 1.000, chiunque commette le violazioni relative al contrabbando previste dagli articoli da 78 a 83, salvo che, alternativamente, ricorra una delle circostanze aggravanti del contrabbando¹⁹ ovvero quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti, distintamente considerati, ovvero dei diritti di confine indebitamente richiesti in restituzione, sia superiore a euro 10.000 (comma 1).

Si rammenta che il vigente articolo 295-bis del TULD prevede una sanzione amministrativa pecuniaria non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, quando l'ammontare dei diritti di confine complessivamente dovuti non è superiore a euro diecimila. L'articolo 303, per dichiarazioni errate relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci non comportanti la rideterminazione dei diritti di confine, prevede, invece, la sanzione da euro 103 a euro 516. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, si applicano, invece, sanzioni differenziate da 1.000 euro a dieci volte l'importo dei diritti per diritti accertati pari o superiori a 4.000 euro (per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro; per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro; per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro; per i diritti pari o superiori a 4.000 euro la sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l'importo dei diritti).

¹⁹ Di cui all'articolo 88, comma 2, lettere da a) a d).

La sanzione è ridotta di un terzo laddove i maggiori diritti sono inferiori al tre per cento di quelli dichiarati (comma 2). Si prevede che, indipendentemente dagli articoli dichiarati, la sanzione non si applica se l'ammontare dei diritti di confine complessivamente dichiarati è pari o superiore a quelli complessivamente accertati (comma 3).

Quando non sono indicati in maniera esatta e completa tutti gli elementi prescritti per il compimento dei controlli e l'ammontare dei diritti di confine complessivamente dichiarati è pari o superiore a quelli complessivamente accertati, si applica la sanzione nella misura da euro 150 a euro 1.000 ed è stabilito che, in presenza di più articoli, detta sanzione si applica una sola volta (comma 4).

Per le violazioni relative al contrabbando per infedele dichiarazione (di cui all'articolo 79 del testo in esame) in riferimento alle ipotesi in cui l'autorità giudiziaria non ravvisi una condotta dolosa, è prevista l'applicazione, a titolo di colpa, della sanzione amministrativa dall'80 per cento al 150 per cento dei diritti di confine dovuti e comunque in misura non inferiore a euro 500 (comma 14).

Le norme disciplinano le ipotesi di confisca amministrativa delle merci (commi 7, 10-12) e dei mezzi utilizzati per commettere la violazione nelle ipotesi in cui questi siano adattati per consentire lo stivaggio fraudolento di merci ovvero siano modificati per aumentare la capacità di carico o l'autonomia, in difformità con le caratteristiche costruttive omologate (comma 8). Sono disciplinate anche le ipotesi in cui si esclude la confisca (comma 9)

- Ripartizione dei proventi delle pene e dei prodotti di confisca (articolo 114). Si dispone che le somme riscosse, in sede di accertamento delle violazioni alla normativa doganale, per multe, ammende e sanzioni amministrative, nonché di quelle ricavate dalla vendita delle cose confiscate, dedotte le spese e la quota di spettanza del Fondo Unico di Giustizia²⁰, siano devolute per metà all'erario. L'altra metà è, invece, destinata ad una successiva ripartizione tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza o altra amministrazione, in base all'appartenenza degli scopritori delle violazioni da cui derivano le medesime somme.
- Altre sanzioni amministrative (articoli 97-102 e 112). Alcune norme nel ridefinire l'impianto delle sanzioni amministrative determinano nel complesso una riduzione dell'ammontare delle sanzioni stesse. Si tratta in particolare degli articoli 97 (in materia di violazioni nelle zone extra doganali), articolo 98, comma 1 (violazioni sul manifesto) e articolo 112 (estinzione dei delitti di contrabbando). L'articolo 99 dispone invece una diversa modalità di calcolo dell'ammontare delle sanzioni prevedendo inoltre l'introduzione di sanzioni minime applicabili.

²⁰ Di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008

Altre norme introducono nuove fattispecie alle quali applicare le sanzioni amministrative o incrementano le sanzioni esistenti. Si tratta in particolare della sanzione introdotta in caso di violazione relativa alla dichiarazione sommaria (articolo 98, l'innalzamento delle soglie sanzionatorie minime e massime per l'inosservanza degli obblighi imposti ai capitani di navi e ai comandanti di aeromobili (articolo 100) e nuove fattispecie previste dall'articolo 103 punite con la sanzione da 150 a 2.000 euro.

Le restanti norme (articoli 104-111,113 e 115-122), riproducendo sostanzialmente le disposizioni vigenti, recano interventi di carattere ordinamentale.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Minori entrate extratributarie												
Modifica delle sanzioni amministrative per fattispecie di contrabbando per violazione di lieve entità (articolo 96)		0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1
Maggiori entrate extratributarie												
Incremento, da 103 a 500 euro, delle sanzioni minime per le violazioni di minore rilievo (articolo 96)		0.4	0.4	0.4		0.4	0.4	0.4		0.4	0.4	0.4

La relazione tecnica afferma quanto segue.

Sanzioni di natura penale (articoli 78-95). La RT con riferimento alla revisione dell'entità delle multe (articoli 78-83 e 88) precisa che non sono effettuate previsioni con riguardo al gettito delle sanzioni penali di cui trattasi, in quanto correlate a comportamenti eventuali e non prevedibili in relazione alle singole fattispecie, peraltro marginali rispetto al complesso delle sanzioni penali irrogate. Le citate disposizioni, afferma la RT, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In merito alle altre norme (articoli 85 e 89-94) la RT afferma che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dello stato in quanto di natura ordinamentale

Sanzioni amministrative (articolo 96). Con riferimento all'articolo 96 la RT afferma che la norma determina effetti finanziari complessivi di maggior gettito pari a 316.560 euro su base annua.

La RT chiarisce che l'articolo 96, razionalizza la disciplina delle sanzioni amministrative introducendo una disposizione rispettosa del principio di proporzionalità, in relazione alle violazioni commesse: la norma individua il discrimine rispetto alle fattispecie penali, nell'ammontare superiore a 10.000 euro di almeno uno dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti, distintamente considerati, ovvero dei diritti indebitamente richiesti in restituzione, e nella assenza di una delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, comma 2, lettere da a) a d), e alla lettera b). Il limite dei 10.000 euro è coerente con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, nota come "direttiva PIF", che reca norme per la lotta contro la frode rilevante per gli interessi finanziari dell'Unione, come recepita dal legislatore nazionale, con il decreto legislativo n. 75 del 2020, che è intervenuto in modo specifico sui delitti doganali, consumati o tentati.

Con specifico riferimento agli aspetti di quantificazione degli effetti finanziari la RT, premettendo che gli introiti da sanzioni di natura penale non sono usualmente stimati ai fini delle previsioni di bilancio, avendo i comportamenti sanzionati carattere eventuale, afferma che dalle modifiche previste possano derivare effetti finanziari, complessivamente positivi, tenuto conto dell'impianto sanzionatorio di cui al Capo II del Titolo VI, con le seguenti precisazioni.

In merito alle fattispecie di contrabbando per violazione di lieve entità (fattispecie di cui agli artt. 282 e seguenti in combinato disposto con l'art. 295 bis), rientranti ora nell'ambito delle violazioni amministrative previste dall'articolo 96, considerati gli importi delle sanzioni irrogate nel 2023, tenuto, altresì, conto della previsione di un importo minimo della sanzione ad oggi non contemplato per le medesime fattispecie, l'ammontare delle sanzioni complessivamente irrogate è stimato in diminuzione di 131.497 euro.

In particolare, si evidenzia che nel 2023 sono stati contestati 484 casi di contrabbando oggi rientranti nell'ipotesi dell'articolo 96, per un totale di diritti evasi pari a euro 744.513. Considerata la sanzione minima applicabile, pari a 2 volte i diritti evasi, il relativo importo a titolo di sanzione è di euro 1.489.026. L'applicazione della nuova normativa, che prevede a differenza della legislazione vigente anche l'applicazione di minimi a prescindere dall'importo dei diritti evasi, avrebbe comportato per il 2023 l'irrogazione di sanzioni per un importo pari a 1.357.529 euro. La differenza in meno tra l'importo irrogato a legislazione vigente e quello stimato con la nuova norma è pari a 131.497 euro. Tale riduzione si evidenzia, in via prudenziale, non tenendo in considerazione l'effetto di segno opposto derivante dall'ampliamento del numero delle sanzioni irrogate in via amministrativa conseguente alla differente applicazione della soglia oltre la quale è prevista la fattispecie penale, che sarà individuata tenuto conto dei diritti di confine singolarmente (e non complessivamente) considerati.

Con riferimento alle violazioni doganali aventi rilievo puramente amministrativo (di cui al vigente articolo 303 e seguenti del TULD), la RT stima maggiori entrate, su base annua, pari a 448.057 euro. Con la disposizione in esame si provvede, precisa la RT, ad incrementare, da 103 a 500 euro, l'ammontare delle sanzioni minime per le violazioni di minore rilievo. Al riguardo, la RT evidenzia che, nel corso del 2023, sono state contestate

1.671 violazioni con diritti evasi di importo minore di 500 euro per le quali è stata applicata una sanzione media di 232 euro con conseguenti introiti pari a 387.443 euro. Applicando alle medesime fattispecie sanzioni minime di 500 euro, gli introiti attesi sarebbero conseguentemente più elevati e pari a circa 835.500 euro.

La RT inoltre afferma che la disposizione in esame è suscettibile di determinare ulteriori potenziali effetti finanziari positivi, che prudenzialmente non si quantificano, derivanti dall'applicazione delle nuove sanzioni anche per le violazioni caratterizzate da evasione superiore a 30.000 euro, considerato che la disciplina vigente, nel 2023, ha comportato per tali fattispecie l'irrogazione di una sanzione media pari al 76% dei diritti evasi, che risulta inferiore all'importo della sanzione minima (80% dei diritti evasi) previsto dalla nuova norma.

In merito al complesso delle sanzioni amministrative di cui al Capo II del Titolo VI (articoli 96-103), la RT ritiene che la revisione delle sanzioni possa contribuire considerevolmente alla riduzione della forbice tra irrogato e riscosso, mantenendo inalterati gli introiti erariali (11,6 milioni di euro), riferiti al complesso delle sanzioni amministrative.

In particolare la RT specifica che in base ai dati in possesso di ADM relativamente al 2023, ai sensi del sopracitato articolo e delle altre disposizioni relative alle sanzioni amministrative, fermi restando i dati riportati e riferiti alle fattispecie di contrabbando per violazione di lieve entità (fattispecie di cui agli artt. 282 e seguenti in combinato disposto con l'art. 295-*bis*), sono state irrogate 3.165 sanzioni per un ammontare complessivo di circa 25 milioni di euro, a fronte di circa 16 milioni di diritti di confine evasi. Tale importo (25 milioni di euro), riferibile alle sole sanzioni irrogate, differisce da quanto effettivamente riscosso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L'importo delle sanzioni riscosse, comprensivo anche dei ricavi della vendita dei beni e merci confiscate per violazioni amministrative stimabili in circa 5 milioni di euro, per il 2023 è, infatti, pari a 16,6 milioni di euro. Pertanto, quanto alla forbice tra irrogato e riscosso, la RT evidenzia, in relazione al complesso delle sanzioni amministrative di cui al Capo II del Titolo VI, che il riscosso per le sole sanzioni nel 2023 (totale riscosso 2023, detratti gli introiti dalle vendite di merci confiscate), risulta di circa 11,6 milioni di euro, pari a circa il 47% dell'irrogato dello stesso anno. Sotto il profilo strettamente finanziario, si evidenzia che il nuovo regime sanzionatorio, di cui al Capo II del Titolo VI, previsto in luogo del vigente articolo 303, nonché dalle disposizioni successive, oggi riconducibili all'articolo 96 e seguenti, non determina oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che, a fronte di sanzioni eccessivamente sproporzionate, quali quelle del citato art. 303 (attualmente il rapporto tra sanzione media irrogata e diritti evasi per singola violazione oscilla dal 166% al 445%), già si registra, di fatto, la riscossione di sanzioni nettamente inferiori rispetto a quelle irrogate, di cui si tiene conto ai fini previsionali.

La RT rileva, inoltre, che la previsione di sanzioni maggiormente proporzionate all'entità della violazione, e comunque di minore importo, può determinare uno stimolo da parte dei contribuenti ad aderire all'accertamento, in considerazione della sostenibilità derivante dalla riduzione della sanzione, unitamente

all'ulteriore effetto di abbattimento ottenibile con gli istituti definatori attualmente previsti in via generalizzata in caso di definizione.

Ripartizione dei proventi delle pene e dei prodotti di confisca (articolo 114). La RT afferma che la disposizione non incide in alcun modo sulla quota destinata all'erario e non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Altre sanzioni amministrative (articoli 97-102 e 112).

Con riferimento all'articolo 97 la RT afferma che l'attuazione del principio di proporzionalità con riferimento all'entità delle sanzioni può favorire l'adempimento spontaneo da parte del trasgressore, con conseguenti effetti positivi sul gettito che, in via prudenziale, non sono quantificati.

In merito all'articolo 98, la RT afferma dalla disposizione in esame non derivano, complessivamente, oneri a carico del bilancio dello Stato. La RT aggiunge, con specifico riferimento al primo e secondo comma, che la violazione relativa alla dichiarazione sommaria è una fattispecie di nuova introduzione, la cui applicazione determina effetti finanziari positivi che, prudenzialmente, non sono stimate.

In merito all'articolo 99 la RT afferma che dalla disposizione in esame non derivano, complessivamente, oneri a carico del bilancio dello Stato.

Inoltre la RT afferma che l'introduzione di soglie sanzionatorie minime assicura all'erario l'esigibilità di importi che, ancorché non direttamente proporzionati all'entità della violazione, potrebbero comportare maggiori entrate rispetto a quelli determinati secondo gli attuali criteri di calcolo.

Quanto all'articolo 100 la RT afferma che la riformulazione della fattispecie, idonea a ricoprire ogni condotta illecita violativa della normativa doganale, e l'innalzamento delle soglie sanzionatorie, minime e massime, fanno ragionevolmente prevedere un conseguente incremento del relativo gettito, che prudenzialmente non viene quantificato.

Relativamente all'articolo 103, la RT afferma che trattandosi di fattispecie di nuova introduzione, la disposizione in esame può determinare effetti finanziari positivi che, prudenzialmente, non sono stimati.

La RT precisa inoltre che la violazione nel manifesto (articolo 98, comma 1) e quelle relative a fattispecie di cui agli articoli 99 e 100, sono violazioni di difficile integrazione, che, tenuto conto di quanto rilevato con riferimento all'articolo 96 non determinano oneri a carico del bilancio dello Stato.

In merito all'articolo 114, che disciplina la ripartizione dei proventi delle pene e dei prodotti di confisca, la RT sottolinea che la disposizione riprende, razionalizzandolo, il contenuto dell'articolo 337 del vigente testo normativo. La disposizione quindi non incide in alcun

modo sulla quota destinata all'erario e non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alle restanti norme (articoli 104-111,113 e 115-122), la RT afferma che le disposizioni non comportano oneri in quanto di natura ordinamentale o che riproducono.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame tra l'altro:

- intervengono sul riordino dell'impianto delle sanzioni di natura penale (articoli 78-95) e delle sanzioni amministrative (96-103);
- introducono norme comuni alla disciplina del contrabbando e delle sanzioni amministrative (articoli 104-120) e delle scritture doganali (articoli 121-122);
- intervengono in materia di destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando (articolo 95) nonché di ripartizione dei proventi delle pene e dei prodotti di confisca (articolo 114).

Con riferimento alle sanzioni penali, si rileva una generale riduzione delle multe attualmente prescritte (da 2 a 10 volte i diritti di confine dovuti), sostituita con la multa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine dovuti. Tuttavia, come si evince dalla RT, poiché non sono effettuate previsioni con riguardo al gettito delle sanzioni penali di cui trattasi, in quanto correlate a comportamenti eventuali e non prevedibili in relazione alle singole fattispecie - peraltro marginali rispetto al complesso delle sanzioni penali irrogate - le citate disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Ciò stante, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

Con riferimento invece alle sanzioni amministrative, si evidenzia che l'articolo 96, sostituisce i contenuti di cui agli articoli 295-*bis* e 303 del vigente TULD, relativi, rispettivamente, alle violazioni di lieve entità e agli altri illeciti amministrativi.

In particolare, si prevede che sia punito con una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, e comunque in misura non inferiore a euro 2.000, e, per le violazioni relative al contrabbando per dichiarazione infedele, in misura non inferiore a euro 1.000, chiunque commette le violazioni relative al contrabbando.

La RT afferma che l'articolo 96 determina effetti finanziari complessivi di maggior gettito pari a 316.560 euro su base annua. Tale ammontare è dovuto a due effetti di segno opposto stimati dalla RT:

- minori entrate, pari a 131.497 euro su base annua, derivanti da multe connesse a fattispecie di contrabbando per violazione di lieve entità (fattispecie di cui agli artt. 282 e seguenti in combinato disposto con l'art. 295-*bis* del TULD):
- maggiori entrate, pari a 448.057 euro su base annua, con riferimento alle violazioni doganali aventi rilievo puramente amministrativo (di cui al vigente articolo 303 e seguenti del TULD).

Con riguardo agli effetti finanziari di maggiore entrata ascritti all'articolo 96 si prende atto dei dati amministrativi e delle stime fornite dalla RT, sulle quali non si hanno osservazioni da formulare. Relativamente alla contabilizzazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica si rinvia invece a quanto osservato in relazione all'articolo 9.

Con particolare riferimento al complesso delle sanzioni amministrative di cui al Capo II del Titolo VI (articoli 96-103), la RT ritiene che la revisione delle sanzioni possa contribuire considerevolmente alla riduzione della forbice tra irrogato e riscosso, mantenendo inalterati gli introiti erariali (pari a 11,6 milioni di euro) riferiti alle suddette sanzioni amministrative.

In proposito, la RT specifica con riguardo ad alcune norme che l'attuazione del principio di proporzionalità con riferimento all'entità delle sanzioni può favorire l'adempimento spontaneo da parte del trasgressore, con conseguenti effetti positivi sul gettito che, in via prudenziale, non sono quantificati. Inoltre, non sono quantificati, in via prudenziale, possibili effetti positivi sul gettito derivanti dalle seguenti norme: fattispecie di nuova introduzione per violazione relativa alla dichiarazione sommaria (articolo 98) e violazioni diverse (articolo 103); introduzione o innalzamento di soglie sanzionatorie minime (articoli 99 e 100).

Con riferimento alla destinazione dei beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando (articolo 95) nonché alla ripartizione dei proventi delle pene e dei prodotti di confisca (articolo 114), la RT rileva che l'articolo 95 riproduce il testo dell'articolo 301-*bis* del TULD vigente, mentre l'articolo 114 razionalizza il contenuto dell'articolo 337 del vigente testo normativo senza non incidere in alcun modo sulla quota destinata all'erario: pertanto entrambi articoli non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tutto ciò considerato, anche in tal caso, quindi, non si hanno osservazioni da formulare.